Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0277(COD)

20.7.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE
(COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Relatrice per parere (*): Ramona Strugariu

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La libertà e il pluralismo dei media sono la colonna portante di ogni democrazia funzionante basata sullo Stato di diritto. Nonostante il ruolo sempre più importante svolto dai media nella nostra società, il giornalismo indipendente e la libertà e il pluralismo dei media si scontrano con ostacoli sempre maggiori. Giornalisti, responsabili editoriali ed editori sono oggetto di crescenti pressioni da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti, nonché di potenti individui ed entità commerciali. Secondo i risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2022, la pluralità dei mercati, l'inclusività sociale e l'indipendenza politica presentano tutti un livello di rischio medio-alto. Le sfide e le minacce alla libertà e al pluralismo dei media hanno peraltro iniziato a emergere indipendentemente dall'area geografica dell'Unione, il che dimostra la necessità di una soluzione comune a livello europeo.

Il presente regolamento mira a creare un ambiente migliore per i media nell'Unione europea, stabilendo un insieme di principi chiari, giuridicamente vincolanti e opponibili. Più che a disciplinare il settore, che tradizionalmente si è affidato all'autoregolamentazione, la presente legge mira a fornire ai media gli strumenti necessari per resistere alle pressioni e alle sfide che stanno attualmente affrontando. Gli emendamenti proposti dalla relatrice della commissione LIBE sono pertanto tesi a rafforzare la proposta, tutelando lo spazio dei media e consentendo ai cittadini di esercitare appieno i diritti e le libertà civili garantiti dall'Unione.

Il Consiglio d'Europa ha stabilito norme rigorose di protezione dei giornalisti mediante i propri atti legislativi non vincolanti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo affinché non siano obbligati a rivelare le proprie fonti se non in presenza di una situazione davvero eccezionale. Ciononostante, a livello pratico appare evidente che tali atti legislativi non vincolanti non sono rispettati in diversi Stati membri. Recenti rivelazioni hanno altresì confermato che le autorità pubbliche hanno utilizzato spyware e tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, in particolare per avere accesso alle loro fonti. Un livello adeguato di protezione delle fonti giornalistiche e un chiaro divieto di utilizzo di spyware o tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, delle imprese del settore dei media, dei loro familiari o della loro rete professionale costituiscono pertanto un prerequisito per la libertà e il pluralismo dei media. L'obiettivo è quindi trasformare un numero sempre maggiore di norme non vincolanti già consolidate in disposizioni giuridicamente vincolanti in tutta l'Unione. Tali misure dovrebbero essere disposte soltanto da un giudice in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in modo proporzionato che bilanci le violazioni dei diritti e della libertà di espressione dei giornalisti con la necessità di ottenere tali informazioni da parte delle autorità pubbliche.

I fornitori di media di servizio pubblico rappresentano una categoria speciale nel panorama del settore, alla luce della loro vicinanza alle autorità statali. Livelli di finanziamento adeguati e prevedibili, stanziati attraverso procedure eque, proporzionate e trasparenti, nonché la garanzia dell'indipendenza dei loro consigli di amministrazione sono essenziali per consentire ai fornitori di media di servizio pubblico di svolgere il loro compito informativo e di operare in assenza di influenze politiche o private.

Alla luce del crescente carattere transfrontaliero del mercato dei media e delle sfide che spesso riguardano più Stati membri, è naturale che l'attuale gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) si evolva in un comitato europeo per i servizi di media in

grado di valutare le situazioni che potrebbero influire sulla libertà e il pluralismo dei media nell'Unione e negli Stati membri. Poiché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non hanno generalmente competenze sulle pubblicazioni di carattere giornalistico e non intendono sviluppare competenze in tale ambito, il comitato dovrebbe essere assistito da rappresentanti degli organismi di autoregolamentazione e delle associazioni di giornalisti laddove le sue decisioni o discussioni abbiano un impatto sul settore. Il comitato dovrebbe altresì coordinare le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le misure previste per contrastare le ingerenze straniere malevole contro la democrazia attraverso i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori o provenienti dall'esterno dell'Unione, garantendo che tali misure abbiano una base giuridica, siano proporzionate e siano adottate tempestivamente.

La crescente digitalizzazione dell'ambiente dei media e il dominio degli attori digitali sulla capacità dei media di raggiungere i consumatori hanno reso necessaria la creazione di condizioni di parità per gli attori attivi nel mercato interno dei media. I contenuti giornalistici distribuiti mediante strumenti digitali, sottoposti a un processo di revisione editoriale, non dovrebbero essere sospesi dai grandi operatori online in base alle loro regole. È pertanto opportuno che i fornitori di servizi di media ricevano preavvisi prima che il contenuto sia sospeso o cancellato e che un sistema di autodichiarazione consenta a detti fornitori di identificarsi nel rapporto con i controllori dell'accesso online.

Un ulteriore aspetto problematico dello spazio dei media e che influisce sul mercato interno dei media è rappresentato dalla concentrazione di mercato che incide significativamente sul pluralismo. La concentrazione del mercato dei media non dovrebbe essere considerata necessariamente negativa, laddove consenta ai mezzi di informazione più piccoli di unire le risorse e garantire la sostenibilità economica. Quando influisce sull'indipendenza editoriale e sul pluralismo dei media ha tuttavia conseguenze negative, sia sul mercato interno sia sullo Stato di diritto e la democrazia. È pertanto essenziale garantire una valutazione indipendente al fine di prevenire conseguenze negative per la libertà e il pluralismo dei media. Tale valutazione dovrebbe avvenire tenendo conto del mercato dei media nella sua interezza, compresa la sfera online, facendo altresì riferimento ai risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione o di strumenti per la valutazione dei rischi come l'Osservatorio del pluralismo dei media.

Per concludere, un aspetto in grado di distorcere fortemente la concorrenza nel mercato dei media e di aggravare le vulnerabilità degli attori del settore è la pubblicità statale. L'uso sleale, sproporzionato e parziale della pubblicità statale garantisce un vantaggio iniquo a taluni operatori del mercato e costringe altri a lasciarlo, contribuendo a una presentazione limitata delle informazioni ai cittadini. Le recenti situazioni di emergenza hanno dimostrato che gli stanziamenti relativi alla trasmissione di messaggi di emergenza in situazioni critiche come la pandemia di COVID-19 possono avere un effetto simile. Tutti gli stanziamenti di risorse pubbliche dovrebbero essere trasparenti, proporzionati, equi e imparziali.

La legge per la libertà dei media mira a garantire un ambiente in cui i media possano operare in modo sicuro ed equo. Con gli emendamenti presentati, la relatrice della commissione LIBE intende rafforzare tale spazio, stabilendo norme rigorose per quanto riguarda la protezione dei giornalisti rispetto all'obbligo di rivelare le proprie fonti e contro la diffusione di spyware e tecnologie di sorveglianza. L'obiettivo ultimo di tali emendamenti è fornire agli operatori dei media gli strumenti appropriati per far fronte alle influenze e pressioni esterne, siano esse di

natura politica, esercitate da organi e rappresentanti statali, o privata, esercitate da potenti individui ed entità commerciali. Uno spazio ottimale dei media non può esistere senza norme chiare in merito alla trasparenza della proprietà dei media, l'equa distribuzione di risorse statali, parità di condizioni nel rapporto con gli operatori online, come le piattaforme, o in assenza di principi giuridicamente vincolanti che stabiliscono norme minime di protezione in tutta l'Unione. La relatrice intende esortare i media a promuovere norme comuni di autoregolamentazione per quanto riguarda le garanzie di indipendenza editoriale e la diffusione di informazioni affidabili. La libertà e il pluralismo dei media sono in ultima analisi la garanzia di una società libera e democratica basata sullo Stato di diritto, dove i cittadini possano esercitare i propri diritti e libertà civili. Soltanto rafforzando tali aspetti la società basata sui valori dell'Unione può rimanere forte e resiliente, soprattutto alla luce delle sfide nazionali e internazionali presenti e future.

Posizione dissenziente

La relatrice prende atto del fatto che, al termine della votazione in seno alla commissione LIBE, l'on. Cristian Terheto, relatore ombra del gruppo ECR, ha espresso la seguente posizione dissenziente:

"In qualità di relatore ombra del gruppo ECR e di membro della commissione LIBE, esprimo un parere dissenziente in merito al progetto di parere della commissione LIBE sulla legge europea per la libertà dei media.

Alla base del mio dissenso vi è primariamente il fatto che si tratterebbe del primo atto legislativo dell'UE che consente la sorveglianza dei giornalisti e dei fornitori di servizi di media. Il regolamento avrebbe dovuto mirare a proteggere i giornalisti dalla sorveglianza, anziché agevolarla. Il pericoloso precedente creato avrà ripercussioni negative imprevedibili sulla democrazia e sulla libertà di parola in tutta l'UE.

Inoltre, il progetto di parere regolamenta in misura eccessiva un ambito in cui l'autoregolamentazione dovrebbe essere la norma. Il regolamento introduce una quantità eccessiva di adempimenti burocratici e amministrativi per una professione che, per sua stessa natura, è governata dalla libertà.

Infine, il regolamento crea numerosi livelli istituzionali per vigilare sui fornitori di servizi di media, il che pregiudicherà la libertà di stampa e dei giornalisti. I governi e le coalizioni politiche possono cambiare, ma la libertà dei media deve essere salvaguardata a prescindere da chi detiene il potere in un dato momento. I giornalisti devono poter monitorare la vita pubblica senza dover chiedere l'approvazione preventiva di alcuna autorità per esercitare la propria professione. La libertà e la democrazia nell'UE dipendono da una stampa libera e non sorvegliata!".

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell'ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo ***in questo modo*** una funzione di controllo pubblico ***di interesse generale***. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, ***sebbene*** non ***siano*** soggetti alle stesse norme e non ***godano*** dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.	(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell'ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, ***soddisfando in questo modo l'interesse generale e*** svolgendo una funzione di controllo pubblico***; pertanto, è essenziale garantire loro l'accesso alle informazioni pertinenti***. I servizi di media sono sempre più accessibili online e ***sono soggetti a una commercializzazione sempre più intensa. Sono inoltre sempre più disponibili*** a livello transfrontaliero, ***e*** non ***sono*** soggetti alle stesse norme e non ***godono*** dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Considerato il loro ruolo unico, tutelare la libertà e il pluralismo dei media è essenziale affinché il mercato interno dei servizi di media (o "mercato interno dei media") funzioni bene. ***Si tratta*** di ***un*** mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione aiuti il settore dei media a cogliere le opportunità presenti nel	(2) Considerato il loro ruolo unico, tutelare la libertà e il pluralismo dei media è essenziale affinché il mercato interno dei servizi di media (o "mercato interno dei media") funzioni bene. ***Sebbene l'ambito*** di ***applicazione del presente regolamento sia limitato alla regolamentazione delle caratteristiche del*** mercato ***interno dei servizi di media, occorre osservare*** che ***la tutela della libertà e del pluralismo dei media costituisce un requisito fondamentale per una democrazia***

mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

funzionante. L'ambiente dei servizi di media è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione aiuti il settore dei media a cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente	(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero***, dato che le nuove tecnologie e applicazioni rendono i contenuti mediatici facilmente accessibili anche agli utenti che non parlano la lingua in cui il contenuto è stato prodotto***. Le piattaforme online ***e i motori di ricerca online*** globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. ***Inoltre, le piattaforme online sono strutturate in modo da facilitare circuiti di feedback istantanei, al fine di stimolare un coinvolgimento costante, il che agevola una polarizzazione più rapida e profonda rispetto ai media tradizionali.*** Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità

importante.	finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante. ***In aggiunta, la riduzione dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità a disposizione dei media tradizionali ha accelerato il declino del giornalismo di qualità. Sebbene i media siano considerati un pilastro fondamentale della democrazia, i governi degli Stati membri non sono intervenuti in modo sostanziale per mettere a disposizione dei media tradizionali finanziamenti senza vincoli al fine di sostenere il giornalismo d'inchiesta, o di altro genere, di qualità.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Un mercato interno dei servizi di media libero e ben funzionante è inoltre un pilastro essenziale di una democrazia funzionante, in quanto fornisce ai consumatori l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili. Il ruolo crescente dell'ambiente online e le sue nuove funzionalità hanno avuto un effetto dirompente sul mercato dei servizi di media, rafforzandone sempre più la natura transfrontaliera e promuovendo un vero mercato europeo dei servizi di media. In tale ambiente i contenuti mediatici non sono soltanto disponibili, ma anche facilmente accessibili ai consumatori europei, indipendentemente dal loro Stato membro

	di origine. I contenuti mediatici creati per i consumatori in uno Stato membro possono avere una diffusione ben superiore a quella originariamente prevista. La possibilità dei fornitori di servizi di media di operare in un ambiente contraddistinto dalla parità di condizioni, in modo che le notizie e i contenuti di attualità siano disponibili ai cittadini europei, è ostacolata da approcci divergenti a livello nazionale. Tali approcci hanno determinato una frammentazione del mercato, incertezza giuridica e un aumento dei costi di conformità per le imprese e i professionisti del settore dei media. È pertanto necessario disporre di un quadro giuridico unico che garantisca l'applicazione armonizzata di norme per i fornitori di servizi di media in tutta l'Unione, assicurando che i consumatori europei abbiano accesso a un'ampia gamma di fonti di informazione affidabili e a un giornalismo di qualità quali beni pubblici al fine di compiere scelte informate, anche in merito allo stato delle loro democrazie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Di conseguenza, il presente regolamento attinge alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e si basa sulle norme elaborate

dal Consiglio d'Europa in materia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I ***destinatari dei servizi di media all'interno*** dell'Unione ***(***persone fisiche che ***hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che*** beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione***)*** dovrebbero poter godere pienamente della libertà di ***usufruire di*** servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE[46].	(6) I ***cittadini*** dell'Unione ***o le*** persone fisiche che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e ***le*** persone giuridiche stabilite nell'Unione dovrebbero poter godere pienamente della libertà di ***accedere a*** servizi di media ***indipendenti,*** liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE[46].
[46] "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.	[46] "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'ambiente mediatico sta subendo cambiamenti profondi e repentini. A tal proposito, il ruolo dei media in una società democratica non è cambiato, ma i media dispongono di strumenti aggiuntivi per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. La politica in materia di media deve tenere conto di tali sviluppi e degli sviluppi futuri. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe adottare una nozione ampia di media, che comprenda tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella diffusione, rivolte a un numero potenzialmente elevato di persone, di contenuti (ad esempio informazioni, analisi, commenti, pareri, istruzione, cultura, arte e intrattenimento in forma testuale, audio, visiva, audiovisiva o di altro tipo) e di applicazioni progettate per facilitare la comunicazione interattiva di massa (ad esempio i social network), mantenendo nel contempo (in tutti i casi) la responsabilità o il controllo editoriale dei contenuti. Tale nozione dovrebbe comprendere, a titolo non esaustivo, la stampa scritta, i media radiotelevisivi, i media audiovisivi non lineari, i giornali online, i siti web di notizie, i portali di notizie online, gli archivi di notizie online, gli editori di carta stampata e online, i giornalisti, compresi quelli occupati in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro free lance e il giornalismo indipendente, e altri soggetti che svolgono funzioni di controllo pubblico e riferiscono in merito a questioni di interesse pubblico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media***. La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico.*** La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.	(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica ***per le quali generalmente è prevista una remunerazione, comprese anche le forme di lavoro atipiche, come il lavoro free lance e il giornalismo indipendente***. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono	(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono

rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non ***esercita*** la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, ***in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni*** fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***hanno cominciato a esercitare*** un controllo editoriale ***su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe*** quindi essere ***definito*** sia come ***fornitore*** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitore*** di servizi di media.	rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma ***sostiene di*** non ***esercitare*** la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, ***molti*** fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***esercitano*** un controllo editoriale ***sui loro servizi. Quando esercitano un controllo editoriale attraverso algoritmi o in altro modo, tali soggetti potrebbero*** quindi essere ***definiti*** sia come ***fornitori*** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitori*** di servizi di media.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) D'altro canto, la capacità delle piattaforme online di offrire contenuti senza esercitarne la responsabilità editoriale e di commercializzare la capacità di indirizzare gli utenti attraverso la pubblicità consente loro di agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media di cui intermediano e distribuiscono i contenuti. Dato il trasferimento di valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di misurazione dell'audience dovrebbe tenere conto dei contenuti consumati dagli utenti dei servizi di media e dagli utenti delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle proprie metodologie di misurazione dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate che spingano la

concorrenza.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.	(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. ***I sistemi sviluppati al di fuori di norme settoriali comunemente riconosciute dovrebbero essere considerati sistemi di misurazione dell'audience proprietari.*** Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. ***I fornitori di servizi di media che si conformano alle norme settoriali comunemente riconosciute non sono considerati fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La pubblicità statale dovrebbe	(10) La pubblicità statale dovrebbe

essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale ***o*** regionale***,*** o ***governi locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti***. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.	essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi ***le istituzioni o gli organismi dell'Unione europea,*** governi, autorità o organismi di regolamentazione***,*** ***partiti politici che ricevono finanziamenti pubblici***, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale***,*** regionale o ***locale***. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) I messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche dovrebbero essere intesi in senso lato come diversi dalla pubblicità statale e dovrebbero riferirsi a messaggi o campagne di informazione condotte dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza, come in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno alle persone. Tali messaggi possono essere diramati per conto di varie autorità o enti pubblici, comprese le istituzioni governative centrali o locali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché imprese ed enti di proprietà statale o controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale o locale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Ai fini dell'allocazione della pubblicità statale e di sostegno finanziario di altro tipo, anche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi rilevanti imprevisti che possano arrecare danno a una parte significativa della popolazione, la normativa nazionale dovrebbe definire i criteri in anticipo. Tali messaggi di emergenza non dovrebbero essere esclusi dagli obblighi in materia di trasparenza. Inoltre, la pubblicità statale è solo una tipologia di sostegno finanziario ai media, che può comprendere anche sovvenzioni dirette sotto forma di sostegno statale diretto concesso ai fornitori di servizi di media, vantaggi fiscali, riduzioni o esenzioni totali dalle imposte per il settore dei media, pubblicità statale, finanziamenti nel quadro di regimi di sostegno basati su progetti che coprono esigenze specifiche degli organi di informazione, quali la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'aggiornamento delle tecnologie e la modernizzazione delle strutture o i processi di ristrutturazione.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) La nozione di spyware dovrebbe comprendere tutte le forme di software malevoli che spiano le attività dell'utente a sua insaputa o senza il suo consenso, ad esempio registrando le battute dei tasti sul dispositivo, monitorando le attività e raccogliendo

	dati, registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, riprendendo persone fisiche, macchine o ciò che le circonda, copiando messaggi, fotografando, tracciando le attività di navigazione e la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività di un utente finale su più dispositivi, nonché altre forme di furto di dati, compresa l'impersonificazione della persona colpita attraverso l'accesso alle sue credenziali e alla sua identità digitali. L'utilizzo di spyware lascia poche o nessuna traccia sul dispositivo della persona colpita e, anche se viene rilevato, è difficile dimostrare chi sia il responsabile dell'attacco.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità***. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge***. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di	(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti***, caporedattori*** e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

entità straniere.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale ***è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico.*** I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività ***economiche*** liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.	(14) ***L'informazione di interesse generale è un bene pubblico.*** La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. ***Al fine di garantire media indipendenti e pluralistici, è di fondamentale importanza mettere in atto le misure necessarie per creare un ambiente sicuro che consenta ai giornalisti di esercitare*** l'indipendenza editoriale**.** I ***giornalisti, compresi i giornalisti free lance e autonomi, nonché altri*** fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide ***sempre maggiori*** in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si ***registrano crescenti ingerenze nelle*** decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che	(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è ***stata*** sottoposta a sfide ***per molti anni*** in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si ***registra una pressione di lunga data sulle*** decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze

possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

che ***rappresentano una violazione dello Stato di diritto e*** possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, ***dall'Unione e dalle sue istituzioni e agenzie,*** tra cui ***rappresentanti delle imprese,*** autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Secondo la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1003 del 1993 relativa all'etica del giornalismo, all'interno dell'agenzia di stampa devono coesistere editori e giornalisti, tenendo presente che il rispetto legittimo degli orientamenti ideologici degli editori e dei proprietari è limitato da irrinunciabili esigenze di veridicità delle notizie e di rettitudine morale delle opinioni. Tali requisiti sono tali da rendere necessario il rafforzamento delle salvaguardie per la libertà di espressione dei giornalisti, che devono operare in ultima istanza come fonte ultima di informazione. A tal fine, oltre a salvaguardare la libertà dei media, è necessario tutelare anche la libertà all'interno dei media e proteggerla da pressioni interne.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I giornalisti ***e*** responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione	(16) I giornalisti***, i caporedattori, i*** responsabili editoriali ***e gli operatori dei media*** sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media***, gli operatori dei media*** e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance ***e i blogger***) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto ***alle interferenze arbitrarie e***

potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività ***economica*** e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche ***contribuisce alla*** tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta.	all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà ***di espressione*** dei giornalisti ***e degli operatori dei media e la loro capacità*** di esercitare la loro attività e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche ***costituisce un presupposto per la*** tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta ***ed è essenziale per salvaguardare la funzione di controllo pubblico svolta dal giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche***.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La difesa dello Stato di diritto nell'Unione è essenziale per il funzionamento e la buona salute delle democrazie degli Stati membri. Gli strumenti dell'Unione a tal fine si sono ampliati per includere, oltre alla procedura di cui all'articolo 7 TUE, nuovi quadri quali la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. Il buon funzionamento dei sistemi dello Stato di diritto è direttamente correlato a media liberi e pluralistici. La libertà e il pluralismo dei media rappresentano un pilastro centrale del quadro dell'Unione per la difesa dello Stato di diritto e il loro stato è esaminato annualmente nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto. La protezione delle fonti giornalistiche, le garanzie di indipendenza editoriale e un

solido sistema di protezione dall'uso improprio di determinate misure e tecnologie sono essenziali per sostenere il quadro dell'Unione in materia di Stato di diritto. Le azioni che mettono a rischio la libertà e il pluralismo dei media, come quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, danneggiano gravemente lo Stato di diritto e dovrebbero pertanto essere considerate violazioni dei principi dello Stato di diritto, attivando così i meccanismi sanzionatori stabiliti dal diritto dell'Unione nell'ambito dei suddetti quadri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) I metodi di sorveglianza impiegati contro i giornalisti sono molteplici: l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche e dei metadati, la violazione di dispositivi o software, compresi gli attacchi di negazione del servizio, l'intercettazione telefonica, l'intercettazione ambientale, la videoregistrazione, il tracciamento della geolocalizzazione attraverso l'identificazione a radiofrequenza (RFID), il sistema di posizionamento globale (GPS) o i dati provenienti dalle celle telefoniche, l'estrazione di dati e il monitoraggio dei social media. Tali tecniche possono avere gravi ripercussioni sul diritto dei giornalisti alla riservatezza, sulla protezione dei dati e sulla libertà di espressione. Le tutele garantite dal presente regolamento dovrebbero pertanto comprendere le attuali forme di sorveglianza digitale, ma anche le future tecnologie che potrebbero emergere con l'innovazione tecnologica, e non pregiudicano l'applicazione del

diritto dell'Unione attuale e futuro che limita o vieta lo sviluppo, il commercio e l'utilizzo di specifiche tecnologie di sorveglianza ritenute troppo invasive. Gli spyware che garantiscono un accesso illimitato ai dati personali, compresi i dati sensibili, presenti su un dispositivo potrebbero compromettere l'essenza stessa del diritto alla riservatezza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono ***i loro servizi*** a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione.	(17) La protezione delle fonti giornalistiche ***e della comunicazione*** è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. ***Nonostante le norme esistenti codificate dal Consiglio d'Europa e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli esempi pratici di diversi Stati membri hanno evidenziato approcci molto diversi alla questione e una mancanza di protezione delle fonti giornalistiche in talune situazioni.*** Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono ***informazioni*** a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione

delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione***, senza indebolire la protezione già esistente negli Stati membri, basandosi sul diritto non vincolante già consolidato del Consiglio d'Europa e della Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione. Onde offrire un'adeguata protezione alle fonti giornalistiche, le misure che prevedono un'interferenza con le fonti giornalistiche dovrebbero essere disposte, ex ante, esclusivamente da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale. Tali misure dovrebbero essere disposte solo su richiesta di un individuo o di un organismo che abbia un interesse legittimo diretto e che abbia esaurito tutte le alternative ragionevoli per tutelare tale interesse, solo se esiste un'esigenza imperativa di interesse generale prevista dalla legge nazionale, se le informazioni richieste sono essenziali per le indagini riguardanti reati gravi, se non esistono altre alternative per ottenere le informazioni richieste e se l'interferenza con i diritti dei giornalisti è proporzionata e prescritta dalla legge. L'interesse a interferire con le fonti giornalistiche dovrebbe sempre essere valutato rispetto al danno alla libertà di espressione e di informazione. Qualsiasi misura di questo tipo dovrebbe essere soggetta a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. I giornalisti impegnati in progetti transfrontalieri dovrebbero beneficiare delle norme di protezione più rigorose negli Stati membri interessati. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche dovrebbe corrispondere quantomeno a quella prevista dalle norme internazionali ed europee e dalla giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Un'autorità o un organismo indipendente designato a gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti (compresi quelli occupati in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro free lance e autonomo) o dai relativi familiari dovrebbero essere protetti da qualsiasi influenza esterna diretta o indiretta. Tale autorità o organismo dovrebbe disporre delle risorse finanziarie necessarie e delle competenze pertinenti, data la natura altamente tecnica e sofisticata delle misure di sorveglianza. Inoltre, dovrebbe collaborare con altre autorità di controllo pertinenti, quali le autorità preposte alla protezione dei dati, agendo ciascuna nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito ***della*** loro ***missione***, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei	(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito ***del*** loro ***mandato***, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a ***offerte universali e diversificate, comprese*** informazioni di qualità e a una copertura mediatica ***pluralistica,*** imparziale ***e indipendente. Essi costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una***

finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere ***la*** loro ***missione***, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. ***Preferibilmente*** tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con ***la missione*** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

più ampia partecipazione democratica degli individui. Per tale motivo, il pluralismo dei media può essere garantito soltanto attraverso l'adeguato equilibrio politico nei contenuti dei media di servizio pubblico. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono***, che possono esporli a vulnerabilità aggiuntive rispetto ad altri attori del mercato interno dei media, tanto da minacciare la loro stessa esistenza.*** Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. ***Inoltre, in assenza di norme minime armonizzate, gli Stati membri hanno adottato misure divergenti, con conseguente frammentazione del mercato interno dei media. Tale frammentazione può creare incertezza giuridica e condizioni di concorrenza inique, scoraggiando l'ingresso sul mercato di fornitori di servizi di media privati.*** È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere ***il*** loro ***mandato***, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione ***e da consentire loro di mantenere una posizione competitiva sul mercato interno***

dei media. Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti ***secondo procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie,*** su base pluriennale ***e in funzione di criteri trasparenti e oggettivi***, in linea con ***il mandato*** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. ***L'assenza di armonizzazione per quanto riguarda l'assegnazione dei finanziamenti ai fornitori di media di servizio pubblico può determinare un vantaggio sleale per taluni attori del mercato interno dei media, compresi gli inserzionisti, e quindi produrre distorsioni significative in tale mercato.*** Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono ***sull'applicazione, caso per caso, delle norme sugli aiuti di Stato, né*** sulla competenza degli Stati membri di ***definire un mandato ampio e dinamico e di organizzare e*** provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai ***mezzi di informazione*** e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. ***Tale*** trasparenza è ***anche*** uno strumento	(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai ***media*** e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. ***È dunque importante che i fornitori di servizi di media rivelino le***

efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per tutti i fornitori di servizi di media pertinenti in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849[49] non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto.

[49] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del

proprie fonti di finanziamento rendendo disponibili al pubblico le informazioni riguardanti gli inserzionisti, gli sponsor, i grandi donatori o la fornitura di servizi di pubblicità politica, il che, insieme alla trasparenza ***sulle misure relative alla proprietà,*** è uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per tutti i fornitori di servizi di media pertinenti in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari***, nonché informazioni riguardanti gli inserzionisti, gli sponsor, i grandi donatori o la fornitura di servizi di pubblicità politica, comprese informazioni sulle loro società madri e società affiliate e dettagli, se del caso, sui loro contratti con gli organi statali***. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849[49] non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste ***per motivi di trasparenza sulla proprietà dei media*** dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto. ***L'istituzione di un registro nazionale della proprietà dei media, gestito dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione, nonché di un registro europeo della proprietà dei media, gestito dal comitato europeo per i servizi di media, dovrebbe rafforzare e garantire ulteriormente l'accessibilità e l'uniformità delle informazioni disponibili ai destinatari dei servizi di media.***

[49] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La trasparenza sulla proprietà dei media costituisce il requisito fondamentale per una più profonda comprensione della proprietà dei media in Europa e rende possibile il pluralismo dei media. Una banca dati sulla proprietà dei media funge da sportello unico per i cittadini e gli altri portatori di interessi, fornendo informazioni relative alle strutture di proprietà presenti sul mercato. Essa rappresenta una preziosa risorsa per i cittadini e un'ampia gamma di portatori di interessi, ma la raccolta esaustiva di tali informazioni rimane una sfida. Pertanto, gli Stati membri e il comitato partecipano attivamente alle attività di raccolta, aggiornamento e divulgazione delle informazioni sulle questioni inerenti alla proprietà dei media.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta	(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare ***le*** misure proporzionate ***che ritengono appropriate, secondo modalità***

concordata la linea editoriale generale tra ***questi e*** i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere ***i responsabili*** editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

di autoregolamentazione, per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra i proprietari ***e i rilevanti portatori di interessi, come gli editori, i responsabili editoriali e i caporedattori***, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. ***Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare la possibilità per i proprietari o le entità legalmente responsabili di consultare i responsabili editoriali e i caporedattori nel processo di adozione delle decisioni editoriali. Al fine di garantire l'indipendenza editoriale, nessun proprietario o altro dirigente aziendale dovrebbe interferire indebitamente con il lavoro dei redattori e dei caporedattori, ad esempio imponendo l'aggiunta o la rimozione di contenuti prima che siano resi disponibili al pubblico.*** L'obiettivo di difendere ***le decisioni*** editoriali da ingerenze indebite ***da parte di proprietari o altri dirigenti aziendali*** contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse***, compresi in particolare gli interessi commerciali e le affiliazioni politiche***. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del proprietario di detenere anche una posizione di controllo editoriale, di definire e modificare la linea editoriale e di stabilire la composizione e l'organizzazione delle squadre di redazione.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[50] dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.*** I fornitori di servizi di media dovrebbero ***inoltre*** essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento[51] contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.	(21) I fornitori di servizi di media dovrebbero essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento[51] contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.
[50] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).	***[50] soppresso***
[51] GU C […] del […], pag. […].	[51] GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.	(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per ***il pluralismo e la libertà dei media, nonché per*** la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. ***Essi sono i principali garanti e custodi della libertà e del pluralismo dei media a livello nazionale. In quanto autorità di regolamentazione indipendenti, dovrebbero essere in grado di definire le proprie priorità in base all'interesse generale di salvaguardare il pluralismo e la libertà dei media, nonché di decidere autonomamente in merito all'assegnazione delle proprie risorse. Le loro decisioni dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11.*** Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine

è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione. ***Considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, l'interazione tra tali pubblicazioni e le autorità di regolamentazione nazionali che siedono nel comitato dovrebbe essere strettamente limitata ai fini dell'attuazione del capo III del presente regolamento. Per "servizio di media" si intende qualsiasi servizio di media, ad eccezione dei servizi di media che producono pubblicazioni di carattere giornalistico, salvo diversa indicazione.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Data l'importanza e l'estensione dei nuovi compiti conferiti dal presente regolamento, direttamente o indirettamente, alle autorità o agli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione, è estremamente importante garantire che le risorse finanziarie, umane e tecniche delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione siano incrementate in maniera adeguata e sufficiente. In tal senso, gli Stati membri potrebbero utilizzare le risorse nazionali provenienti dalla vendita all'asta dello spettro, dal dividendo digitale o dall'introduzione di un'imposta sulle entità regolamentate. Gli

Stati membri dovrebbero altresì fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'incremento delle risorse finanziarie, umane e tecniche. Inoltre, nell'ambito della funzione pubblica e dei regolamenti di bilancio applicabili, all'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere conferita piena autorità sull'assunzione e sulla gestione del personale, che dovrebbe avvenire secondo norme chiare e trasparenti. La capacità di gestione del personale dovrebbe includere l'autonomia da altri enti pubblici nel decidere il profilo, le qualifiche, le competenze e le altre caratteristiche richieste delle risorse umane, compresi stipendio e retribuzione. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre essere dotata di piena autonomia e controllo decisionale per quanto riguarda la gestione della propria struttura interna, della propria organizzazione e delle proprie procedure, al fine di svolgere efficacemente i propri compiti e di esercitare effettivamente i propri poteri. Fatte salve le norme e le procedure di bilancio nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di un bilancio annuale distinto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle autorità nazionali sia conferita piena autonomia nella spesa del bilancio assegnato per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere esercitato in modo trasparente. I conti annuali delle autorità di regolamentazione dovrebbero essere sottoposti a un controllo ex post da parte di un revisore indipendente ed essere resi pubblici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione istituiti conformemente alla direttiva 2010/13/UE mantengono una banca dati sulla proprietà dei media al fine di garantire l'interesse pubblico, poiché i media contribuiscono a formare l'opinione pubblica ed esercitano un'influenza diretta sull'esito delle elezioni. La Commissione fornisce orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e sugli argomenti affrontati dai rispettivi orientamenti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quater) In caso di dubbi sulle informazioni fornite sollevati dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione, oppure da esperti, rappresentanti della società civile od organizzazioni giornalistiche, il comitato può richiedere ulteriori informazioni ai fornitori di servizi di media, anche riguardo a una possibile influenza sulla sua attività, sulla sua linea editoriale generale e sul suo processo decisionale strategico da parte di inserzionisti, sponsor, donatori di natura privata o

commerciale oppure di partiti politici che forniscono una remunerazione o risorse finanziarie al fornitore di servizi di media.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato***, d'intesa con la Commissione,*** dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori***, tra cui*** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.	(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione ***o, se del caso, a un rappresentante comune dei sistemi di autoregolamentazione o coregolamentazione*** di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori ***stabiliti all'interno dell'Unione. Se tali esperti sono stabiliti al di fuori dell'Unione e comprendono*** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti***, tali decisioni dovrebbero essere adottate unicamente d'intesa con la Commissione***. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti. ***Il***

comitato dovrebbe essere rappresentato da un presidente e da quattro vicepresidenti. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti dovrebbe tener conto del principio dell'equilibrio geografico.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Tenendo conto del fatto che i membri del comitato sono rappresentanti delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione del settore audiovisivo e considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico e il settore audiovisivo non sono tradizionalmente soggetti a controllo normativo, quando i suoi dibattiti o le sue decisioni riguardano il settore dei media non audiovisivi, il comitato dovrebbe consultare un organo indipendente composto da esperti, che rappresenti il settore dei media non audiovisivi, e chiedere il suo parere. A tal fine, il comitato dovrebbe istituire un gruppo di esperti di media non audiovisivi. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere esperti di media non audiovisivi, il cui numero dovrebbe essere stabilito nel regolamento interno del comitato. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da membri provenienti da ogni Stato membro e da un certo numero di rappresentanti delle organizzazioni europee del settore dei media. Tali rappresentanti dovrebbero essere membri di organismi di autoregolamentazione, della società civile del settore dei media, di organizzazioni giornalistiche o di altri portatori di interessi pertinenti per il settore dei media, quali editori, inserzionisti o accademici.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, ***in accordo con la*** Commissione o su ***sua richiesta***, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***fornito dalla Commissione***. Il segretariato ***della Commissione*** dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.	(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, ***di propria iniziativa, su richiesta della*** Commissione o su ***richiesta del Parlamento europeo***, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente ***e autonomamente*** le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***indipendente***. Il segretariato dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni. ***Il segretariato dovrebbe disporre di risorse di bilancio e umane sufficienti. Il comitato dovrebbe possedere le competenze e le risorse necessarie per fornire il proprio parere nei casi in cui ritenga che la libertà e il pluralismo dei media o l'indipendenza editoriale siano sistematicamente compromessi in uno Stato membro da misure nazionali adottate dallo stesso o da decisioni dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione, oppure per altre ragioni. Nei suoi pareri, il comitato dovrebbe tenere in debita considerazione***

	diverse fonti di informazione, in particolare le decisioni della rispettiva autorità o del rispettivo organismo nazionale di regolamentazione, i contributi delle organizzazioni della società civile e altre fonti disponibili, compresi i risultati della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto o degli strumenti di monitoraggio del pluralismo dei media. Nella misura in cui è necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dell'espletamento delle proprie funzioni, e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il comitato, in consultazione con la Commissione, può collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, il Consiglio può, previa approvazione della Commissione, definire le modalità di lavoro.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per assicurare l'applicazione efficace del diritto dell'UE in materia di media, ***per*** prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e ***per*** evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.	(26) ***Nel 2020 il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ha adottato un protocollo d'intesa, ovvero un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Sulla base di tale quadro volontario, al fine di*** assicurare l'applicazione ***completa ed*** efficace del diritto dell'UE in materia di media, ***di*** prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e ***di*** evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è

fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[53] secondo la procedura ivi stabilita.	(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, ***e fatto salvo il principio del paese di origine,*** vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[53] secondo la procedura ivi stabilita.
[53] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio	[53] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio

elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È fondamentale garantire ***una prassi regolamentare coerente per il*** presente regolamento e ***la*** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. ***Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure***	(28) È fondamentale garantire ***un'applicazione efficace del*** presente regolamento e ***della*** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo.

nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo ***il coordinamento*** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la	(30) Le autorità o gli organismi ***nazionali*** di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti ***o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali*** al di fuori dall'Unione ***ma soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro dell'UE attraverso i criteri in materia satellitare di cui alla direttiva 2010/13/UE o stabiliti nell'UE, indipendentemente dai mezzi di distribuzione o accesso,*** che si rivolgono al pubblico dell'Unione ***o lo raggiungono*** qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza ***nazionale e*** pubblica e la difesa***, nonché la salute pubblica, istigare alla violenza o all'odio o promuovere attività***

legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di ***concerto con la Commissione***, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

terroristiche, compresa l'esecuzione di atti di terrorismo. A tale riguardo ***la cooperazione*** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza ***nazionale e*** pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti ***o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali*** al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di ***propria iniziativa o su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione***, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Nel caso dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell'UE conformemente all'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE, per fare in modo che i servizi di media audiovisivi sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata, in virtù del parere del comitato, per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. Su richiesta dell'autorità o dell'organismo di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale competente potrebbe essere invitato nel parere del comitato ad adottare determinate misure, qualora le minacce summenzionate siano comprovate e pregiudichino o rappresentino un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) Poiché qualunque misura che limiti la libertà dei media e la libertà

di parola può essere prevista solo in casi altamente eccezionali e giustificati, l'intervento del comitato dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e in linea con le norme internazionali ed europee; pertanto una tale misura dovrebbe essere attivata a seguito di una richiesta presentata da un numero minimo di membri del comitato, definito nel regolamento interno di quest'ultimo. Una volta adottati, i pareri del comitato dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione interessati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 quater) Al fine di promuovere la coerenza delle decisioni e agevolare l'eventuale cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe elaborare una serie di criteri di base relativi ai fornitori di servizi di media stabiliti o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali al di fuori dall'Unione nonché ai servizi forniti. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi di tali criteri qualora un fornitore di servizi di media proveniente dall'esterno dell'Unione chieda di essere sottoposto alla giurisdizione di uno Stato membro, o qualora un fornitore di servizi di media già soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro sembri rappresentare un rischio grave e serio per la sicurezza nazionale e la difesa. I criteri dovrebbero riguardare, tra l'altro, i contenuti, la proprietà, le strutture di finanziamento, l'indipendenza editoriale da paesi terzi o l'adesione a un meccanismo di

coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplini le norme editoriali in uno o più Stati membri. Tali criteri dovrebbero consentire alle autorità o agli organismi competenti di individuare i fornitori di servizi di media che presentano un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa o i cui programmi comprendano l'incitamento alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico, e se necessario impedirne l'ingresso nel mercato dell'UE.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione ***o*** autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti ***forniti*** da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/***XXX [legge sui servizi digitali]***, essi dovrebbero tenere	(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti***, in particolare quando forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità***. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione ***e gli impegni di*** autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***che forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità*** ritengano che i contenuti ***caricati*** da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti

debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/***XXX [legge sui servizi digitali]***, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio[54]. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero ***adoperarsi per*** esporre le proprie motivazioni ***prima che la restrizione prenda effetto***, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/***XXX [legge sui servizi digitali]***. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/***XXX [legge sui servizi digitali]***.

contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/***2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]***, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/***2065***, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio[54]. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero esporre le proprie motivazioni ***dettagliate senza indebito ritardo***, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/***2065***. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/***2065***.

[1 bis] [1] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

[54] Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

[54] Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, ***se*** i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione***, è altresì lecito*** che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo.	(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, ***è altresì lecito che*** i ***reclami contro le rimozioni ingiustificate di contenuti presentati dagli organismi rappresentativi dei*** fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione ***e*** che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo***, in conformità del regolamento (UE) 2022/2065***.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti ***della*** Commissione ***possono*** essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale	(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi ***che forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità*** dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di ***servizi di media dovrebbero poter presentare ricorso contro il rifiuto, da parte dei fornitori di*** piattaforme online ***e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di accettare tale dichiarazione. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca*** di dimensioni

funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.	molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative***, il riconoscimento di fornitori di servizi di media audiovisivi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi di autoregolamentazione*** o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti ***emanati dalla*** Commissione ***sotto forma di atto delegato dovrebbero*** essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda ***il modello di autodichiarazione,*** le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile ***o di autoregolamentazione*** all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Ai sensi del presente regolamento, gli obblighi in materia di restrizioni ai contenuti non dovrebbero impedire alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di adottare misure quali il declassamento, l'etichettatura dei contenuti o l'attenuazione della loro visibilità (ad esempio l'offuscamento delle immagini) quando sono in linea con il codice di buone pratiche sulla disinformazione e altre normative pertinenti dell'Unione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media ***che rispettano*** gli ***standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di*** piattaforme online di dimensioni molto grandi ***senza motivi sufficienti***, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.	(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media ***qualora*** gli ***audit effettuati a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 dimostrino che le pratiche di moderazione dei contenuti adottate dalle*** piattaforme online di dimensioni molto grandi ***incidono negativamente sulla libertà e sul pluralismo dei media***, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento	(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento

e per monitorare ***l'adesione*** alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/***XXX [legge sui servizi digitali]*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.	e per monitorare ***la conformità*** alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/***2065*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato. ***I risultati del dialogo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo su richiesta di quest'ultimo.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***cambiare***, in modo semplice e intuitivo, ***le***	(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze***, personalizzare queste ultime e accedervi con facilità***. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi***, come i telecomandi,*** o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, ***automobili connesse e altoparlanti intelligenti,*** e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi

impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.	rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***personalizzare***, in modo semplice e intuitivo, ***la configurazione predefinita*** di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo***, come un telecomando o la schermata iniziale***, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) I destinatari dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei contenuti o dei servizi che consumano, in particolare quando accedono ai servizi di media attraverso dispositivi connessi o piattaforme online. La mancanza di chiarezza nell'indicare la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi dei media, ad esempio attraverso l'errata attribuzione di loghi, marchi o altri tratti caratteristici, priva i destinatari dei servizi di media della possibilità di comprendere e valutare le informazioni ricevute, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e, di conseguenza, per la partecipazione attiva alla democrazia. I destinatari dei servizi di media dovrebbero pertanto essere in grado di identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media e l'uso di questi ultimi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono ***avere ripercussioni negative sulle attività*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. ***Si tratta***, ad esempio***, di*** norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati***;*** oppure ***di*** decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di ***ridurne il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e*** promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.	(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono ***incidere sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e limitarli, riducendo la capacità*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno ***di offrire l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili***. ***Tali misure possono assumere varie forme***, ad esempio norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati***, l'attuazione sproporzionata o distorta a livello nazionale dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2010/13/UE, che può creare nuovi ostacoli nel mercato interno,*** oppure decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei	(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del

servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, ***oppure nel caso in cui il*** fornitore di servizi di media in ***questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica*** in ***tale*** Stato membro.

mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, ***quando essa impedisce a un*** fornitore di servizi di media ***stabilito*** in ***uno Stato membro di prestare servizi di media*** in ***un altro*** Stato membro. ***Qualsiasi fornitore di servizi di media che ritenga di essere direttamente interessato da una misura di questo tipo dovrebbe poter chiedere al comitato di emettere un parere su tali misure.***

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e ***nell'aiutare*** i ***cittadini a partecipare*** ai ***processi democratici***. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano ***una valutazione*** delle concentrazioni ***del*** mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno	(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e ***possono contribuire a una sfera pubblica democratica, laddove siano ben funzionanti e conformi agli standard normativi, anche per quanto concerne la selezione degli argomenti. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi svolgono inoltre un ruolo significativo per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e la presentazione di dette informazioni ai consumatori. La concentrazione della proprietà del sistema mediatico può creare un ambiente favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacolare l'entrata di nuovi attori sul mercato e contribuire altresì all'uniformità dei contenuti mediatici***. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano ***valutazioni della qualità ex ante ed ex post*** delle concentrazioni ***che incidono sul*** mercato dei media che

di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni ***divergenti*** all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.

potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale ***nel loro complesso, compresi i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i media di servizio pubblico, tra cui le concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, ***anche per mezzo di contenuti offerti da fornitori di servizi di media o in virtù del controllo dell'accesso e della visibilità di detti contenuti,*** all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione ***dell'accesso a una varietà*** di opinioni all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***L'adozione di tali misure è pertanto fondamentale per garantire l'accesso, la concorrenza e la qualità ed evitare i conflitti di interessi tra la concentrazione della proprietà dei media e il potere politico, che vanno a scapito della libera concorrenza, della parità di condizioni e del pluralismo. Una valutazione dettagliata di tali concentrazioni del mercato dei media in grado di compromettere il pluralismo dei media e distorcere la concorrenza dovrebbe essere sempre effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti o da altri organismi, senza***

interferenze politiche.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni ***del*** mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.	(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, ***come pure gli organismi di autoregolamentazione della stampa o le organizzazioni della società civile*** che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni ***che incidono sul*** mercato dei media***, che potrebbero avere un impatto*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale***, comprese le concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una	(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una

concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[55], l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base ***della*** loro ***valutazione dell'impatto*** delle concentrazioni ***del*** mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

[55] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[55], l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base ***delle*** loro ***valutazioni*** delle concentrazioni ***che incidono sul*** mercato dei media ***che potrebbero avere un impatto*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

[55] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il comitato dovrebbe ***essere autorizzato a*** fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, ***qualora le*** concentrazioni ***soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del*** mercato ***interno*** dei media***. Si configurerebbe tale caso, ad esempio***, ***qualora tali***	(43) Il comitato dovrebbe fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, ***di propria iniziativa o su richiesta, e dovrebbe effettuare valutazioni delle*** concentrazioni ***che incidono sul*** mercato dei media ***che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei***

concentrazioni ***coinvolgessero almeno un'impresa stabilita*** in ***un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media***. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media***, il*** comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.	***media e sull'indipendenza editoriale***, ***comprese le*** concentrazioni ***esistenti al momento dell'entrata*** in ***vigore del presente regolamento. I processi democratici nell'UE sono radicati nei mercati nazionali dei media, mentre i processi democratici nazionali si ripercuotono sulla governance a livello dell'UE. Di conseguenza, è necessario disporre di misure adeguate per attuare e tutelare i processi democratici, sia a livello nazionale che a livello dell'UE.*** Inoltre, ***il comitato dovrebbe effettuare una valutazione*** qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma ***qualora*** si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media***. Il*** comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere***, di propria iniziativa o, se il comitato concorda***, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione	(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri***, nonché dei criteri che dovrebbero avere la precedenza o dovrebbero prevalere in caso di conflitti***. In particolare

dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte***. Inoltre, nel determinare il clima generale per i media e gli effetti della concentrazione in questione sul pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale in tali condizioni specifiche, andrebbero considerati i risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione presentati nei capitoli dedicati alla libertà di stampa nonché la valutazione dei rischi condotta annualmente da strumenti quali l'Osservatorio del pluralismo dei media ed eventuali raccomandazioni specifiche per paese riguardanti il pluralismo e la libertà dei media.*** Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e

tecnologicamente adatti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.	(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione***, l'acquisizione, la pianificazione o la vendita*** futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili***, che dovrebbero essere conformi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata***. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto ***e nella misura del possibile***, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) ***2022/XX*** [legge sui mercati digitali], compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.	(46) Per migliorare la verificabilità***, la comparabilità*** e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano ***il diritto dell'audience alla protezione dei dati personali come previsto nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il regolamento 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché*** gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) ***2022/1925*** [legge sui mercati digitali], compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso ***e in particolare con i fornitori di servizi di media***, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.	(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano***, insieme ai fornitori di servizi di media e/o ai loro rappresentanti, alle organizzazioni della società civile e ad altri portatori di interessi pertinenti,*** possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore***, con il sostegno delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione,*** di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione***, comparabilità*** e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso ***summenzionati***, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La pubblicità ***statale è*** un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media ***e contribuisce*** alla ***loro*** sostenibilità economica. ***L'accesso ad essa deve essere concesso in***	(48) La pubblicità ***pubblica, finanziata da fondi pubblici, compresi i finanziamenti dei governi nazionali o i finanziamenti dell'Unione europea distribuiti dagli Stati membri ai fini***

modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale ***può*** rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi ***e dei diritti fondamentali***. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che ***tuttavia*** non ***riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né*** offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[56] non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

dell'attuazione dei piani di comunicazione nel quadro dei programmi operativi dell'UE o dei programmi dell'UE relativi alla politica di coesione, e altre tipologie di sostegno finanziario statale sono un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media***, compresi i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi***, ***e contribuiscono*** alla sostenibilità economica ***di questi ultimi***. Inoltre la pubblicità ***pubblica e altre tipologie di sostegno finanziario*** statale ***possono*** rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito ***dei diritti fondamentali e*** della libertà di fornitura dei servizi. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità ***pubblica e di altre tipologie di sostegno finanziario*** statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. ***Inoltre, l'allocazione iniqua della pubblicità statale provoca perturbazioni nel mercato interno dei media, crea condizioni inique e scoraggia gli attori dall'accedere al mercato o dal continuare a operare in un dato Stato membro. Questo è il motivo per cui, per far fronte a tali situazioni, le allocazioni della pubblicità statale, stanziate da un'autorità pubblica, da un'impresa controllata dallo Stato o un'impresa statale a favore di un singolo fornitore di servizi di media o di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi, non dovrebbero superare il 20 % del bilancio totale stanziato per la pubblicità statale da detta autorità pubblica, impresa statale o impresa controllata dallo Stato.*** La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale ***e di altre tipologie di sostegno finanziario*** statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che non

offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[56] non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità ***pubblica e su altre tipologie di sostegno finanziario*** statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

[56] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

[56] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 bis) Le misure di emergenza adottate dalle autorità pubbliche sono uno strumento necessario per informare il grande pubblico sui rischi in caso di disastri sanitari o naturali, incidenti, altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possono arrecare danno alle persone. Le situazioni di crisi hanno la potenzialità di creare nuove vulnerabilità o di esacerbare quelle esistenti nel settore dei media. Di conseguenza, lo stanziamento dei finanziamenti pubblici attraverso la trasmissione di messaggi di emergenza da parte delle autorità pubbliche è fondamentale per la redditività economica dei fornitori di servizi di media. In tale contesto, l'allocazione di risorse statali per la trasmissione di messaggi di emergenza può rendere i fornitori di

servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. Stanziamenti iniqui, poco trasparenti, sproporzionati e parziali in questo senso creano vantaggi iniqui per taluni operatori sul mercato e distorcono la concorrenza, scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori sul mercato o determinando l'uscita dal mercato di altri in un dato Stato membro. L'allocazione equa, trasparente, proporzionata, indipendente e prevedibile di tali finanziamenti statali è pertanto essenziale per il buon funzionamento del mercato interno, con implicazioni anche sulla libertà dei media e sui diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto all'informazione. Le crisi stanno assumendo un carattere sempre più transfrontaliero mentre le norme che disciplinano tali stanziamenti variano da uno Stato membro all'altro, creando frammentazione e incertezza giuridica nel mercato. In linea di principio, tali stanziamenti dovrebbero pertanto seguire le stesse norme armonizzate previste per la pubblicità statale, come stabilito nel dettaglio dal presente regolamento. Tenendo conto dell'urgente necessità di adottare misure durante un periodo di crisi, si dovrebbero tuttavia applicare disposizioni particolari che consentano alle autorità statali, alle imprese e agli enti statali o controllati dallo Stato di adempiere agli obblighi di comunicazione una volta superata la crisi.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni	(49) ***I fornitori delle piattaforme online sono sempre più esposti alla concorrenza dei fornitori di servizi di media per quanto***

celate e di inopportune influenze politiche sui media, è ***necessario stabilire prescrizioni comuni*** relative ***a*** trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione ***di*** pubblicità statale e risorse ***pubbliche*** ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale***, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi***. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

riguarda la pubblicità statale e altre tipologie di sostegno finanziario. Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e ***i fornitori di piattaforme online e*** di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media ***e sulle piattaforme online***, è ***particolarmente importante che siano predisposte norme eque e trasparenti*** relative ***ai criteri per l'allocazione del sostegno finanziario statale e della pubblicità statale, e che tali norme vengano attuate efficacemente. Tali criteri dovrebbero seguire i principi di*** trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione ***della*** pubblicità statale***, dei messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche*** e ***delle*** risorse ***statali e dell'Unione europea*** ai fornitori di servizi di media ***e ai fornitori delle piattaforme online*** per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale ***o il finanziamento per la trasmissione di messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche***. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie***, anche per quanto concerne i beneficiari e gli importi spesi,*** relative alla pubblicità ***pubblica*** statale ***e ad altre tipologie di sostegno finanziario statale*** in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale***. Istituire un registro europeo dei finanziamenti pubblici per la pubblicità, gestito dal comitato europeo per i servizi di media, dovrebbe rafforzare e garantire ulteriormente l'accessibilità e l'uniformità delle informazioni relative alla pubblicità pubblica disponibili ai destinatari dei servizi di media.*** Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, ***anche per*** quanto riguarda il grado di concentrazione del mercato a livello nazionale e regionale ***e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere***. Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di ***indicatori chiave di prestazione***, sviluppati e regolarmente aggiornati ***dalla Commissione, in consultazione con il*** comitato. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare ***il livello di attività e di investimenti transfrontalieri,*** la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, anche in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media.	(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, ***compreso ciò che*** riguarda il grado di concentrazione del mercato ***anche*** a livello nazionale e regionale. Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di ***criteri***, sviluppati e regolarmente aggiornati ***dal*** comitato. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, anche in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una

Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.	panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.	(51) ***La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie al fine di monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento.*** Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e ***al*** capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.	3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate ***o più rigorose*** negli ambiti di cui al capo II***, al capo III, sezione 5,*** e ***all'articolo 24,*** capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ***ne*** determina le modalità di organizzazione;	(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica***, comprese le persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro freelance e il giornalismo indipendente,*** la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e determina ***l'approccio e la prospettiva nel presentare e rendere disponibili i contenuti e*** le ***loro*** modalità di organizzazione;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "caporedattore": una persona fisica che prende le decisioni editoriali o le supervisiona all'interno di un fornitore di servizi di media;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;	9. "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o ***del contenuto*** delle pubblicazioni di carattere giornalistico ***e di altri contenuti mediatici*** sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "piattaforma online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) "motore di ricerca online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) "fornitore di una piattaforma online": servizio di memorizzazione di informazioni quale definito all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "fornitore di piattaforma online di ***grandi dimensioni***": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di ***grandi*** dimensioni ai sensi dell'articolo ***25***, paragrafo 4, del regolamento (UE) ***2022/XXX*** [legge sui servizi digitali];	(10) "fornitore di piattaforma online di ***dimensioni molto grandi***": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di dimensioni ***molto grandi*** ai sensi dell'articolo ***33***, paragrafo 4, del regolamento (UE) ***2022/2065*** [legge sui servizi digitali];

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "fornitore di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi": fornitore di un motore di ricerca online designato come motore di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno ***un fornitore*** di servizi di media;	(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno ***una parte nella catena del valore dei media, quali i fornitori*** di servizi di media***, fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi***;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa pianificazione, ***produzione*** o distribuzione di contenuti;	(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media ***e delle piattaforme online*** per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa ***acquisizione,*** pianificazione, ***vendita*** o distribuzione di contenuti;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale ***o*** regionale, quali governi nazionali, federali o regionali,	(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, ***o piattaforma online o motore di ricerca che fornisce servizi di media,*** di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di ***istituzioni o organismi dell'Unione***

autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale ***con più di 1 milione di abitanti***;	***oppure di*** qualsiasi autorità pubblica nazionale***,*** regionale o ***locale***, quali governi nazionali, federali o regionali ***e locali***, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) "messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio di carattere informativo, considerato necessario dalle autorità pubbliche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti, altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno a persone;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***"spyware":*** qualsiasi prodotto ***con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità*** di ***altri prodotti con elementi digitali*** che consente ***la sorveglianza occulta*** di ***persone fisiche o giuridiche mediante*** il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati ***provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche,***	***(16) "tecnologie di sorveglianza":*** qualsiasi ***strumento/***prodotto ***digitale, meccanico o*** di ***altro tipo*** che consente ***l'acquisizione*** di ***informazioni mediante l'intercettazione,*** il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo***,*** ***quale definito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679***;

macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "spyware": qualsiasi ***prodotto*** con ***elementi digitali appositamente progettato*** per sfruttare le vulnerabilità di ***altri*** prodotti con elementi digitali che consente ***la*** sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, ***in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando*** in ***altro*** modo ***il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione***, ***raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale*** senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;	***(16 bis)*** "spyware": qualsiasi ***tecnologia di sorveglianza*** con ***un elevato livello di invasività risultante in particolare dall'ampio accesso che essa può offrire ai dispositivi e alle loro funzionalità, di norma progettata*** per sfruttare le vulnerabilità di prodotti con elementi digitali che consente ***un'ampia*** sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche***, anche retroattivamente*** mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, ***anche*** in modo ***indiscriminato***, senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo***, quale definito all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) terrorismo;	a) terrorismo***, come definito nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) "interfaccia utente": servizio o struttura che fornisce una panoramica testuale o visiva dei servizi di media audiovisivi o dei loro contenuti, allo scopo di consentire all'utente di orientarsi, scoprire, individuare, selezionare contenuti o servizi audiovisivi o accedere agli stessi;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) "fornitore dell'interfaccia utente": persona fisica o giuridica che fornisce un'interfaccia utente, determinando in maniera preponderante la struttura della panoramica dei servizi di media audiovisivi e l'ordine o il modo in cui vengono presentati all'utente.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quater) "destinatari di servizi di media": qualsiasi persona fisica o giuridica a cui è destinato un "servizio di media" quale definito al punto 1 del presente articolo.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ***ricevere*** una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, ***a beneficio del*** dibattito pubblico.	I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ***avere accesso, in un modo facilmente accessibile, a*** una pluralità di ***servizi di media, in particolare*** notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, ***in assenza di ingerenze di autorità e organismi nazionali, nonché inserzionisti, donatori, partiti politici e attori statali e non statali di paesi terzi, nell'interesse di un*** dibattito pubblico ***libero e democratico***.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività ***economiche*** nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.	1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri rispettano l'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione:	2. ***L'Unione,*** gli Stati membri ***e le entità private*** rispettano l'effettiva libertà editoriale ***e l'indipendenza*** dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione***, le istituzioni e gli organismi dell'Unione, nonché le entità private***:

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;	(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche ***editoriali*** e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) non obbligano i fornitori di servizi di media e i loro dipendenti a divulgare informazioni correlate al trattamento editoriale o a diffondere tali informazioni, comprese quelle relative alle loro fonti;

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non trattengono, sanzionano, ***intercettano,*** sottopongono ***a sorveglianza o*** a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari***, i loro dipendenti*** o ***i relativi familiari, o i*** loro ***locali aziendali e privati***, ***perché rifiutano di rivelare informazioni sulle*** loro fonti***, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità all'articolo 52***, ***paragrafo 1***, ***della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione***;	(b) non trattengono, sanzionano, sottopongono a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media***, i loro dipendenti*** o, se del caso, i loro familiari o ***qualsiasi altro soggetto appartenente alla*** loro ***rete professionale di relazioni***, ***compresi i contatti occasionali, o i*** loro ***locali aziendali e privati, qualora tali azioni possano comportare una violazione della loro attività professionale e***, ***in particolare***, ***qualora possano comportare l'accesso a*** fonti ***giornalistiche***;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) non accedono ai dati criptati relativi al contenuto in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali o private, compresi i contatti occasionali;

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) non utilizzano ***spyware*** in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari***, a meno che l'utilizzo***	(c) non utilizzano ***misure di sorveglianza o tecnologie di sorveglianza né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie,*** in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di

non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione**, **o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste**.	servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari ***o, se del caso, da qualsiasi altro soggetto appartenente alla loro rete professionale**, **compresi i contatti occasionali.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) non utilizzano spyware né qualsiasi tecnologia intrusiva analoga, né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie, in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali, compresi i contatti occasionali;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) non incaricano una terza parte di eseguire una delle misure di cui alle lettere b), b bis), c) e c bis).

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono disposte solo se la loro applicazione non ha alcuna relazione con l'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, se non comporta l'accesso a fonti giornalistiche, se è prevista dal diritto nazionale, se è giustificata caso per caso a fini di prevenzione, indagine o perseguimento di reati gravi di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del presente regolamento, se è conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altra normativa dell'Unione, se è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito e quando altre misure giuridiche sarebbero inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste. Le autorità che adottano tali misure si astengono dal recuperare i dati relativi all'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, in particolare i dati che consentono l'accesso a fonti giornalistiche.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere b bis) e c), sono disposte solo se la loro applicazione non ha alcuna relazione con l'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, se non comporta l'accesso a fonti giornalistiche, se rispetta i criteri di cui al paragrafo 2 bis e se riguarda unicamente le indagini o il perseguimento dei reati

gravi elencati all'articolo 2, punto 17, del presente regolamento e che sono punibili nello Stato membro interessato con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata non inferiore a cinque anni, se vi si ricorre in ultima istanza quando le misure giuridiche di cui alla lettera b) sarebbero inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste e se è soggetta a un riesame periodico da parte di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Le misure di cui al paragrafo 2, lettera c bis), sono disposte solo se la loro applicazione rispetta i criteri di cui al paragrafo 2 ter e se vi si ricorre in ultima istanza, qualora le misure di cui alle lettere b bis) e c) siano inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere b), b bis), c) e c bis), non sono disposte a meno che la loro applicazione non sia disposta ex ante esclusivamente da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, con misure correttive efficaci, note e accessibili,

	garantite conformemente all'articolo 47 della Carta e in conformità ad altra normativa dell'Unione. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere b bis), c) e c bis), è soggetta a un controllo ex post sotto forma di riesame giurisdizionale o da parte di un altro meccanismo di controllo indipendente. Gli Stati membri informano le persone destinatarie di tali misure, nonché quelle i cui dati o le cui comunicazioni sono stati consultati, del fatto in sé, della sua durata, della sua portata e delle modalità di trattamento dei dati ottenuti durante la disposizione di tali misure e provvedono affinché alle persone direttamente o indirettamente interessate dalla disposizione di tali misure sia garantito l'accesso ai mezzi di ricorso mediante un organismo indipendente. Gli Stati membri pubblicano il numero di richieste approvate e respinte per la disposizione di tali misure. Le garanzie di cui al presente paragrafo si estendono alle persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, come i free lance, che esercitano la propria attività nello stesso ambito dei fornitori dei servizi di media e dei loro dipendenti.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente ***per gestire i*** reclami presentati dai fornitori di servizi di media o***, se del caso***, dai loro familiari, dai loro dipendenti o ***dai relativi familiari*** in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere ***b) e c)***. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere	3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano ***e garantiscono*** un'autorità o un organismo indipendente***, come un mediatore, ai fini della gestione dei*** reclami presentati dai fornitori di servizi di media o ***dai loro dipendenti***, dai loro familiari, dai ***familiari dei*** loro dipendenti***,*** o ***da altre persone a loro associate a livello professionale o***

all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere ***b) e c)***.

privato, in merito a violazioni del paragrafo 2, ***primo comma,*** lettere ***a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter***). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, ***primo comma,*** lettere ***a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter***).

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri ***al loro pubblico***, in linea con ***la*** loro ***missione*** di servizio pubblico.	1. I fornitori di media di servizio pubblico ***sono indipendenti dal punto di vista editoriale e*** forniscono in modo ***indipendente e*** imparziale una pluralità di informazioni e pareri ***ai destinatari dei servizi di media***, in linea con ***il*** loro ***mandato*** di servizio pubblico.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il direttore ***e*** i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.	Il direttore***,*** i membri degli organi direttivi ***e tutte le posizioni dirigenziali che comportano la responsabilità della politica editoriale*** dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati***, che mettano in evidenza la competenza professionale, la neutralità politica e l'impegno a favore del giornalismo di servizio pubblico,*** stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale. ***I criteri di selezione sono prevedibili e***

coerenti per i candidati e sono resi noti almeno un anno prima della nomina prevista.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La durata del ***loro*** mandato ***è stabilita dalla normativa nazionale ed*** è adeguata e sufficiente ***a*** garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo ***eccezionalmente*** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale.	La durata del mandato ***del direttore e dei membri degli organi direttivi*** è ***di almeno quattro anni, in modo tale da essere*** adeguata e sufficiente ***e da*** garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo ***in circostanze eccezionali e sulla base di un meccanismo di esame*** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale. ***Al termine del mandato o in caso di licenziamento del direttore dei fornitori di media di servizio pubblico, è avviata una nuova procedura di nomina di un direttore e dei membri degli organi direttivi. Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del***

licenziamento sono resi pubblici.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire le competenze e i doveri del direttore e dei membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico, come stabilito dalla normativa nazionale, il direttore e i membri degli organi direttivi non prendono, non annullano né interferiscono con le decisioni editoriali dei responsabili editoriali, i quali esercitano la responsabilità editoriale nei fornitori di media di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del presente regolamento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico ***dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di*** servizio pubblico. Tali ***risorse*** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.	3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico ***beneficino di finanziamenti sostenibili, volti a facilitare e promuovere l'indipendenza editoriale, assegnati su base pluriennale e determinati secondo procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo dal diritto nazionale, tenendo conto delle norme stabilite nella "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al*** servizio pubblico ***di***

emittenza radiotelevisiva"[1 bis]. Tali ***procedure*** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

[1 bis] GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***designano*** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.	4. Gli Stati membri ***attuano un meccanismo e possono designare*** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3. ***Dopo aver ottenuto i risultati relativi alla non conformità o alla parziale conformità al presente articolo, le autorità o gli organismi indipendenti designati mettono i risultati a disposizione del pubblico, avviano un'indagine conformemente alle corrispondenti disposizioni normative dello Stato membro e informano il comitato europeo per i servizi di media e la Commissione.***

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Doveri dei fornitori di servizi di media che ***diffondono notizie e*** contenuti ***di attualità***	Doveri dei fornitori di servizi di media che ***esercitano la responsabilità editoriale sui*** contenuti

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di servizi di media che ***diffondono notizie e contenuti di attualità*** rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:	1. I fornitori di servizi di media che ***esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti*** rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti ***in un formato elettronico, leggibile meccanicamente e di facile utilizzo***:

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la ragione sociale e i dati di ***contatto***;	(a) la ragione sociale e i dati di ***registrazione***;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie ***che consentono*** loro ***di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico***;	(b) il nome o i nomi ***e, se del caso, la sede legale, la forma giuridica e il nome o i nomi del rappresentante o dei rappresentanti legali*** del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie ***pari almeno al 15 % del*** loro ***capitale e, se del caso, la misura in cui la loro proprietà diretta, indiretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro ente pubblico***;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo ***3***, punto ***6, della direttiva*** (UE) ***2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio***.	(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo ***2, paragrafo 1***, punto ***22 del regolamento*** (UE) ***XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio]***.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la ragione sociale degli inserzionisti, degli sponsor o dei donatori i cui pagamenti o contributi annuali al fornitore di servizi di media sono pari o superiori al 10 % del fatturato annuo di tali fornitori;

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) la fornitura di servizi di pubblicità politica, evidenziando ed etichettando chiaramente eventuali contenuti politici pubblicizzati o altrimenti sponsorizzati e rendendo disponibili al pubblico i contenuti relativi a qualsiasi contratto stipulato per la pubblicità politica da parte del fornitore di servizi di media, compresa la divulgazione dell'importo totale mensile ricevuto per il servizio pubblicitario, conformemente al regolamento (UE) 2023/XXX [regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) i dati riguardanti l'assetto proprietario relativo alla loro società madre e alle loro consorelle, nonché alle loro affiliate.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In casi debitamente giustificati e su richiesta, i fornitori di servizi di media, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, mettono a disposizione delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, del comitato e di qualsiasi altra parte avente un legittimo interesse le seguenti informazioni aggiornate:
	(a) gli interessi commerciali e finanziari, i legami o le attività dei loro titolari e dei loro familiari che intrattengono notoriamente legami stretti con persone politicamente esposte, quali definite all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio].

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I fornitori di servizi di media trasmettono, su richiesta, le informazioni

	di cui al paragrafo 1 alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione e al comitato europeo per i servizi di media e li informano entro 30 giorni in merito a eventuali cambiamenti relativi alla loro proprietà.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure ***che ritengono*** appropriate ***al fine di*** garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. ***In particolare, tali misure mirano a garantire:***	2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali ***o altre leggi nazionali, comprese quelle relative al pluralismo e alla libertà dei media,*** coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che ***esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti e*** diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure ***di autoregolamentazione*** appropriate ***per*** garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali***, sulla base di una linea editoriale professionale stabilita***.
(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale; e	
(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.	

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatto salvo il diritto dei proprietari o dell'entità giuridicamente responsabile per i contenuti di definire la linea editoriale generale o gli obiettivi strategici o generali, i proprietari o gli altri dirigenti

aziendali dei fornitori di servizi di media garantiscono l'indipendenza dei caporedattori e dei responsabili editoriali per quanto riguarda le singole decisioni editoriali adottate nell'esercizio della loro professione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti adottano le misure di autoregolamentazione appropriate per rendere noti i conflitti di interesse da parte di chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di contenuti.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a elaborare strumenti di autoregolamentazione che ritengono appropriati, come ad esempio codici di condotta, in cooperazione con le associazioni professionali o le organizzazioni di giornalisti, rappresentanti degli editori e altri portatori di interessi, che stabiliscano i principi di indipendenza, affidabilità e libertà dell'informazione, nonché i ruoli, i diritti e gli obblighi dei vari attori coinvolti nel processo di informazione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.	***soppresso***

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Restrizioni alla proprietà dei media
	1. Una persona fisica che occupa o che ha ricoperto le seguenti importanti cariche pubbliche:
	a. in uno Stato membro:
	i. capi di Stato, capi di governo, ministri;
	b. a livello dell'Unione:
	i. presidente del Consiglio europeo, presidente della Commissione e membri della Commissione;
	c. in un paese terzo:
	i. cariche equivalenti a quelle elencate alla lettera a);
	non possono essere titolari effettivi, quali definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio], di pubblicazioni di carattere giornalistico o di servizi di media audiovisivi durante il loro mandato.
	2. Qualora una persona occupi o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche a

	norma del paragrafo 1 del presente articolo, è tenuta a cessare l'attività di fornitore di servizi di media o a cessare la relazione commerciale con un fornitore di servizi di media, che consente di esercitare influenza su quest'ultimo, senza indebito ritardo, ma non oltre 60 giorni dopo essere diventata una persona politicamente esposta.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia organizzativa e funzionale delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, nonché la loro autonomia operativa nella gestione delle loro risorse finanziarie e umane.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento ***in modo indipendente da qualsiasi governo e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, in maniera trasparente e in assenza di qualsiasi influenza indebita politica o di altra natura***. ***Gli stanziamenti di tali risorse sono sostenibili e proporzionali ai compiti aggiuntivi conferiti a norma del presente regolamento.***

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il direttore e i membri delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri oggettivi, equilibrati dal punto di vista del genere, chiari, trasparenti e proporzionati, stabiliti in anticipo dal diritto nazionale. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato in circostanze eccezionali, qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni o per colpa grave, come definito in anticipo dal diritto nazionale. Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. I membri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i loro organi direttivi e la loro dirigenza, nello svolgimento delle loro funzioni o nell'esercizio dei loro poteri, non chiedono né accettano istruzioni dal governo, né da qualsiasi istituzione, persona o organismo, e svolgono la loro missione in maniera efficace,

	indipendente e trasparente. Ciò non pregiudica le competenze del comitato o della Commissione conformemente al presente regolamento.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Entro un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, la Commissione valuta l'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.	Tali poteri ***sono stabiliti in anticipo dal diritto nazionale e*** comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri incaricano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di sviluppare e mantenere un'apposita banca dati online sulla proprietà dei media, come ad esempio un registro nazionale della proprietà dei media, contenente dati disaggregati sui diversi tipi di media, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, anche a livello locale e/o regionale, a cui il pubblico possa accedere gratuitamente in modo diretto, semplice, rapido ed efficace. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione elaborano relazioni annuali sulla proprietà dei servizi di media soggetti alla giurisdizione di un determinato Stato membro e presentano tali relazioni al comitato europeo per i servizi di media.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono, a cadenza semestrale, i dati forniti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento alla banca dati europea sulla proprietà dei media.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono, a cadenza semestrale, i dati forniti a norma dell'articolo 24 alla banca dati europea del sostegno finanziario statale, anche a livello locale e/o regionale, a cui il pubblico può accedere gratuitamente in modo semplice, rapido ed efficace.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione organizzano consultazioni annuali con rappresentanti del settore dei media stabiliti nell'Unione, membri della società civile e del mondo accademico ed esperti indipendenti del settore dei media. I risultati di tali consultazioni confluiscono in relazioni pubblicate annualmente.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, ***persona o organismo***. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle	Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente***, anche rispetto a qualsiasi influenza indebita governativa o di altra natura,*** nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato ***è completamente autonomo da qualsiasi influenza politica, governativa o***

autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.	***di altra natura e*** non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, ***agenzia o organismo nazionale o persona, né da alcuna*** istituzione, ***organismo, ufficio o agenzia dell'Unione***. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Struttura del comitato	Struttura ***e composizione*** del comitato

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.	1. Il comitato è composto da rappresentanti ***di alto profilo*** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.	4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente ***e dai suoi vicepresidenti***. Il comitato elegge un presidente ***e quattro vicepresidenti*** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. ***Nell'eleggere il***

	presidente e i vicepresidenti, il comitato tiene conto della rappresentanza geografica. Il mandato del presidente ***e dei vicepresidenti*** ha una durata di due anni.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa ***a tutte le*** attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene ***informata*** la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.	5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa ***alle*** attività e alle riunioni del comitato, ***d'intesa con quest'ultimo,*** senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene ***informati*** la Commissione ***e il Parlamento europeo*** sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione ***e altri portatori di interessi pertinenti*** nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato può invitare esperti e osservatori degli Stati membri a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. D'intesa con la Commissione, il	6. D'intesa con la Commissione, il

comitato può invitare ***esperti e*** osservatori a partecipare alle sue riunioni.	comitato può invitare osservatori ***provenienti dall'esterno dell'Unione*** a partecipare alle sue riunioni ***e può designare osservatori permanenti fra le autorità nazionali di regolamentazione con competenze nel settore dei media, provenienti da paesi terzi che hanno stipulato accordi con l'Unione in tal senso. Gli osservatori non hanno diritto di voto.***

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il comitato, in particolare quando discute questioni o adotta decisioni concernenti il settore dei media non audiovisivi, consulta il gruppo di esperti sui media non audiovisivi a fini di consulenza.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Il comitato organizza consultazioni annuali con rappresentanti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione, membri della società civile e del mondo accademico ed esperti indipendenti del settore dei media. Fatta salva l'indipendenza del comitato, le risultanze di tali consultazioni sono utilizzate nella preparazione del suo programma di lavoro e delle sue attività.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Il diritto di voto di un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione in seno al comitato è sospeso nel caso in cui siano soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:
	i. lo Stato membro che l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione rappresenta in seno al comitato è soggetto a una procedura di infrazione in relazione alla violazione dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;
	ii. strumenti indipendenti di monitoraggio del pluralismo dei media indicano un rischio elevato di mancanza di indipendenza dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione per due anni consecutivi;
	iii. lo Stato membro è soggetto a una procedura a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea a seguito di violazioni dello Stato di diritto in relazione a questioni concernenti il mancato rispetto della libertà o del pluralismo dei media;
	iv. la relazione di cui all'articolo 12, lettera g, segnala una grave inosservanza da parte di tale autorità od organismo di regolamentazione degli obblighi relativi alla difesa della libertà dei media nello Stato membro.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. La sospensione del diritto di voto ha termine una volta che cessino di essere soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 7 bis, del presente regolamento.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***d'intesa con la*** Commissione.	8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***previa consultazione della*** Commissione. ***I risultati di tale consultazione non sono vincolanti per il comitato. Il comitato stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. Il comitato informa il Parlamento europeo di eventuali cambiamenti sostanziali apportati al proprio regolamento interno.***

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Gruppo di esperti sui media non audiovisivi
	1. Il comitato europeo per i servizi di media istituisce il gruppo di esperti sui media non audiovisivi (gruppo di esperti).
	2. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti del settore dei media non appartenenti al settore audiovisivo,

	nominati mediante una procedura trasparente, oggettiva e non discriminatoria, sulla base delle candidature presentate al comitato.
	3. Il numero dei membri è stabilito nel regolamento interno del comitato e comprende rappresentanti di tutti gli Stati membri e fino a un massimo di otto rappresentanti di associazioni di giornalisti, organizzazioni o persone fisiche europee con esperienza nel settore dei media.
	4. Il gruppo di esperti fornisce al comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, competenza, assistenza e consulenza indipendenti su questioni relative alla libertà e al pluralismo dei media nel settore dei media non audiovisivi e può fornire consulenza, in qualsiasi situazione, al comitato su richiesta di quest'ultimo.
	5. Il comitato consulta il gruppo di esperti in sede di definizione del suo programma di lavoro e delle attività programmate.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato ***dispone di*** un segretariato, che ***è messo a disposizione dalla Commissione***.	1. Il comitato ***è assistito da*** un segretariato ***indipendente dalla Commissione e dagli Stati membri***, che ***agisce unicamente su incarico del comitato. Al segretariato sono fornite risorse di bilancio, competenze indipendenti e risorse umane sufficienti per sostenere il comitato nello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento***.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I membri del segretariato sono selezionati e nominati mediante un concorso aperto e trasparente.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:	Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati ***e le competenze delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione***, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;	(c) fornisce consulenza alla Commissione, ***di propria iniziativa od*** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;	(d) ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***d'intesa con la Commissione,*** elabora pareri in merito a:	(e) elabora pareri in merito a:

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) richieste di cooperazione ***e*** assistenza reciproca tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;	i) richieste di cooperazione***, compresi lo scambio di informazioni e/o l'***assistenza reciproca***,*** tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:	(f) ***di propria iniziativa,*** su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***, elabora pareri in merito a:

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;	i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media ***o avere un impatto significativo sul pluralismo dei media***, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;	ii) concentrazioni del mercato dei media ***e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti,*** che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media ***e che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21***, paragrafo 5,*** del presente regolamento;	(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media ***e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti,*** soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento ***(anche con riferimento alle concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 del presente regolamento), e mette i risultati a disposizione del Parlamento europeo su sua richiesta; nell'elaborare tali pareri, il comitato tiene conto, nella sua valutazione, delle conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto nonché di quelle degli strumenti di monitoraggio del pluralismo dei media, per determinare il rischio complessivo per il pluralismo dei media;***

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) emana orientamenti e raccomandazioni disponibili al pubblico sulla metodologia di valutazione delle concentrazioni del mercato dei media di cui all'articolo 21 del presente regolamento e ne monitora il rispetto;

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;	ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media ***e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti***, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(l bis) su richiesta o di propria iniziativa, il comitato può fornire assistenza alla mediazione nel caso in cui non vi sia accordo tra fornitori di servizi di media e fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente all'articolo 17, paragrafo 4;

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) promuove lo scambio delle migliori prassi ***relative*** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento***.***	(m) promuove lo scambio delle migliori prassi ***e facilita il rispetto dei codici di condotta vigenti relativi*** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento***;***

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m bis) elabora e mette a disposizione delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti a norma della direttiva 2010/13/UE un modello per la comunicazione della proprietà dei fornitori di servizi di media e dell'allocazione di risorse pubbliche conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento;

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m ter) istituisce e gestisce un registro europeo dei finanziamenti pubblici per la pubblicità statale allocata ai fornitori di servizi di media in tutti gli Stati membri, compilato sulla base delle relazioni presentate dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione e comprendente il calcolo della quota di pubblicità statale allocata ai fornitori di servizi di media in relazione alle loro entrate annuali, e stabilisce parametri di riferimento a livello europeo per le pratiche di allocazione;

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m quater) istituisce e gestisce la banca dati europea sulla proprietà dei

	media raccogliendo le informazioni fornite dalle autorità e dagli organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento;

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m quinquies) organizza un dialogo strutturato con rappresentanti dei fornitori di servizi di media, membri della società civile e del mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti al fine di collaborare e scambiare informazioni, esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2010/13/UE. Le risultanze di tali consultazioni fungono da base per la preparazione del suo programma di lavoro e delle sue attività e sono rese disponibili al pubblico;

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m sexies) redige una relazione annuale dettagliata delle sue attività e delle sue funzioni come previsto nel presente articolo, in particolare fornendo una panoramica della situazione dell'osservanza delle raccomandazioni formulate dal comitato. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico. Il comitato, nelle sue future relazioni annuali, dà seguito alle precedenti relazioni redatte;

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m septies) in consultazione con i portatori di interessi del settore dei media, elabora orientamenti e raccomandazioni in merito ai criteri per la distribuzione dei fondi pubblici attraverso il sostegno finanziario statale conformemente all'articolo 24 del presente regolamento che garantiscano la protezione da ingerenze politiche;

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m octies) analizza il problema della potenziale interdipendenza tra i fornitori di servizi di media e lo Stato creata da flussi finanziari provenienti dallo Stato e indirizzati ai proprietari di media attraverso contratti statali mediante società appartenenti allo stesso gruppo di imprese di cui fa parte il fornitore di servizi di media, che opera in altri settori. Il comitato dovrebbe elaborare orientamenti su come prevenire eventuali conflitti di interesse derivanti da tale situazione, come pure il suo potenziale impatto sulla politica editoriale.

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica ***e alla difesa*** può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.	2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio ***alla democrazia e allo Stato di diritto e/o*** alla sicurezza pubblica può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.	3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni***, come specificato nel regolamento interno del comitato***.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi	6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi

aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.	aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario. ***Ulteriori dettagli sulla procedura della cooperazione strutturata, compresi i diritti e gli obblighi delle parti, sono definiti nel regolamento interno del comitato.***

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, ***d'intesa con la Commissione*** il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.	7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o	2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o

l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.	l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1***, o illustra i motivi per cui non sono state intraprese azioni***.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.	3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese***, o al rifiuto di intraprendere azioni,*** a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere***, d'intesa con la Commissione,*** senza indebito ritardo.	4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere senza indebito ritardo.

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.	(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE ***e dall'articolo 6 del presente regolamento, come pure della loro società madre e delle loro consorelle, nonché delle loro affiliate***.

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato ***promuove*** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di ***agevolare*** lo sviluppo di norme ***tecniche*** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.	4. Il comitato ***agevola*** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di ***promuovere*** lo sviluppo di norme ***armonizzate a livello dell'UE*** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di	1. ***Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2010/13/UE,*** il comitato***, su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri,*** coordina le ***pertinenti***

media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza ***pubblica*** e la difesa.	misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione ***interessati,*** relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti***, provenienti, finanziati o controllati da attori statali e non statali*** al di fuori dell'Unione che***, indipendentemente dai rispettivi mezzi di distribuzione,*** si rivolgono al pubblico ***o raggiungono il pubblico*** dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare ***l'interesse pubblico,*** la sicurezza e la difesa ***pubbliche, incluse le ingerenze straniere nell'ecosistema dell'informazione e nella salute pubblica dell'UE***.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato***, d'intesa con la Commissione,*** può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Tutte*** le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.	2. Il comitato può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di un paese di destinazione possono chiedere al comitato di pubblicare un parere che esorti le autorità nazionali competenti ad adottare le misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media stabilito, proveniente, finanziato o controllato da attori statali e non statali al di fuori dell'Unione. Il comitato redige orientamenti sul formato di tali richieste. Se la richiesta è formulata da un numero minimo di membri del comitato, stabilito dal relativo regolamento, quest'ultimo è automaticamente tenuto a redigere un parere. Il comitato può consultare la Commissione per la redazione di detti pareri, ove lo ritenga appropriato. Fatti***

salvi i poteri attribuiti loro dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato. ***L'autorità o l'organismo competente motiva l'eventuale rifiuto di intraprendere le azioni raccomandate.***

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'elaborazione del proprio parere, il comitato conferma le seguenti condizioni:
	i) è dimostrato sulla base di prove che il servizio di media audiovisivo pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale e della difesa, la salute pubblica, o il contenuto del fornitore di servizi di media audiovisivi viola in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.
	ii) il servizio di media audiovisivo arreca pregiudizio o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione.

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, nel decidere di intervenire, tra l'altro

	attraverso la concessione di licenze o la registrazione, nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito, proveniente, finanziato o controllato da attori statali e non statali al di fuori dell'Unione, dispongano di una base giuridica che consenta loro di tenere in considerazione almeno una delle seguenti condizioni:
	i) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro e/o
	ii) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del presente articolo.

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Le piattaforme online e i motori di ricerca online cooperano pienamente con le indagini o le inchieste condotte dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione sui fornitori di servizi di media al di fuori dell'Unione, che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e la difesa, e forniscono tutte le informazioni e i dati richiesti a sostegno di tali indagini o inchieste.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono fornitori di servizi di media ***a norma*** dell'articolo 2, paragrafo 2;	(a) sono fornitori di servizi di media ***ai sensi*** dell'articolo 2, paragrafo 2***, e***

rispettano gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora i fornitori di servizi di media decidano di presentare una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, tali dichiarazioni sono riesaminate a livello nazionale dalle autorità e dagli organismi di regolamentazione o di autoregolamentazione competenti o, qualora tali organismi non esistano, da un comitato di rappresentanti di esperti del settore dei media.

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 siano invalidate a livello nazionale, esse sono deferite al comitato europeo per i servizi di media. Il comitato emette una valutazione dello stato della dichiarazione, previo consenso del fornitore di servizi di media, e trasmette tale parere alla Commissione. La Commissione tiene conto del parere del comitato ed emette una decisione sullo stato della dichiarazione. Il comitato e la Commissione possono consultare esperti del settore dei media nello svolgimento di tale processo.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché i loro processi di moderazione dei contenuti abbiano personale adeguato e sufficiente, una gamma linguistica e sensibilità culturale nonché una formazione specifica riguardo al contesto, per garantire che la libertà e il pluralismo dei media non siano messi a repentaglio.

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che consentono la diffusione dei servizi di media rispettano il diritto alla libertà di espressione e la libertà dei media e garantiscono la distribuzione equa e non discriminatoria sui loro servizi dei servizi di media forniti da fornitori di servizi di media.

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una	2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di ***limitare o*** sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti ***o servizi*** forniti da un fornitore di

dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione ***abbia*** effetto.

servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti ***o servizi*** sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/2065***, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) ***2022/2065***, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione ***dettagliata*** di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 ***e dall'articolo 17***, ***paragrafo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 [legge sui servizi digitali], e offrire al fornitore di servizi di media l'opportunità di rispondere alla motivazione entro 24 ore*** prima che la sospensione ***o la limitazione abbiano*** effetto. ***Durante tale arco di tempo, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può decidere di mettere un avviso sui contenuti o il servizio sottoposti a ispezione. Un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi non limita o sospende la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online in relazione ai contenuti o ai servizi forniti da un fornitore di servizi di media se tale fornitore di servizi di media ha ragionevolmente dimostrato che i contenuti o i servizi in questione sono conformi al diritto nazionale dello Stato membro interessato.***

Il fornitore di servizi di media può notificare l'esito di tali scambi all'autorità nazionale di regolamentazione, al comitato o al coordinatore nazionale dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali).

Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione

	extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065, fermo restando il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.	3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 ***e/o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2065 [legge sui servizi digitali]*** da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; ***e***	(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti ***o i servizi*** forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni;

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***può*** pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.	6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***adotta un atto delegato in modo da*** pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della ***procedura di riesame di cui al paragrafo 1 bis, della*** dichiarazione di cui al paragrafo 1***, i criteri per l'accettazione o il respingimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonché le possibili sanzioni da comminare alle persone fisiche o giuridiche che abusano del sistema di autodichiarazione***.

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.	1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere***, nonché per garantire l'autonomia, l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti e per individuare i numeri e le tendenze relativi all'oggetto, al volume e***

	alle parti interessate.

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.	2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo ***e mette i risultati a disposizione del pubblico e del Parlamento europeo su sua richiesta***.

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 e che svolgono attività a livello europeo sono registrate nel registro sulla trasparenza e il relativo elenco è reso pubblico dal comitato.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi	Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media ***audio e*** audiovisivi

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli utenti hanno ***il diritto*** di ***modificare*** facilmente ***le impostazioni predefinite*** di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.	1. Gli utenti hanno ***accesso a una funzionalità che consenta loro*** di ***personalizzare*** facilmente ***la configurazione predefinita*** di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media ***audio o*** audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media ***audio o*** audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente ***le impostazioni predefinite*** che ***controllano*** o ***gestiscono*** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.	2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente ***la configurazione predefinita*** che ***controlla*** o ***gestisce*** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Diritto all'identificazione dei contenuti dei servizi di media
	1. I destinatari dei servizi di media hanno il diritto di identificare facilmente il

	fornitore di servizi di media su qualsiasi dispositivo e interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo.
	2. I fabbricanti di dispositivi e i fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media provvedono affinché l'identità del fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi sia chiaramente visibile contestualmente ai contenuti e ai servizi offerti.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media	Misure nazionali che incidono ***sulla fornitura e*** sulle attività dei fornitori di servizi di media

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.	1. Qualsiasi misura legislativa, ***attuativa,*** normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro***, compresa fra l'altro l'attuazione della direttiva 2010/13/UE*** che possa incidere ***sulla fornitura di servizi di media o*** sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie***, non perturbano in modo sproporzionato le attività dei fornitori di servizi di media e seguono il principio di non regressione riguardo ai valori dell'UE negli Stati***

membri relativamente alla libertà e all'indipendenza dei media.

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.	3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello***, che può essere un tribunale***. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze ***e le risorse finanziarie*** adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni ***e rispondere agli eventuali ricorsi in modo tempestivo. Nel caso in cui il comitato abbia espresso un parere in merito, tale organo di appello nazionale può tenerlo in particolare considerazione.***

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del	4. ***Di propria iniziativa o*** se la Commissione ***o il fornitore di servizi di media interessato dalla misura*** ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale

comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.	possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. ***Il parere comprende, se del caso, la motivazione, l'analisi di proporzionalità, e può prevedere una consultazione con i portatori di interessi nazionali.*** A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico. ***Se del caso, i fornitori di servizi di media che ritengano di essere direttamente interessati da tali misure possono anche chiedere al comitato di emettere un parere in merito.***

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.	5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate. ***I fornitori di servizi di media che ritengano di essere direttamente interessati da una misura di questo tipo possono chiedere al comitato di emettere un parere in merito.***

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione di cui al presente paragrafo è distinta da quelle a norma del diritto della concorrenza, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile.	La valutazione di cui al presente paragrafo ***prevede un esame indipendente delle eventuali distorsioni indebite dell'ambiente dei media ed*** è distinta da quelle a norma del diritto della concorrenza, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile.

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;	(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità ***e l'indipendenza*** degli operatori dei media sul mercato***, in particolare sulle attività riguardanti la diffusione di informazioni***, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) i risultati della valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione nella relazione annuale sullo Stato di diritto e dagli strumenti per il monitoraggio del

	pluralismo dei media per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media in un determinato Stato membro.

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;	(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento ***e l'indipendenza*** delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali***, nonché della legislazione nazionale e delle norme di autoregolamentazione in tale ambito***;

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili ***e*** l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica***.***	(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili***,*** l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica ***e se l'assenza della concentrazione proposta possa avere un impatto negativo sul pluralismo dei media;***

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il mercato dei media nella sua interezza, inclusi i servizi associati come la stampa e la distribuzione dei prodotti, gli attori dell'ambiente online, quali i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i fornitori di servizi di media pubblici.

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le rispettive autorità o organismi nazionali di regolamentazione, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, effettuano una valutazione ex post delle concentrazioni tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Le valutazioni e i pareri di cui al presente articolo sono resi pubblici.

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21,	1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21,

il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.	il comitato, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione ***del Parlamento europeo e*** della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il comitato tiene nella massima considerazione l'apporto della società civile e di altri parti interessate del settore dei media quando decide se effettuare una valutazione di una concentrazione che avrebbe un impatto oggettivo sul mercato dei media.

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità nazionale di regolamentazione a cui è rivolto il parere riferisce al comitato entro 90 giorni in merito alle misure che ha adottato per conformarsi alle raccomandazioni.

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis
	Indagine sulle concentrazioni nel mercato dei media riguardo alla non conformità sistematica
	1. In seguito alla raccomandazione del comitato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, o su richiesta del Parlamento europeo, o di propria iniziativa, la Commissione può effettuare un'indagine riguardo a una concentrazione nel mercato dei media al fine di esaminare se tale concentrazione ha comportato una non conformità sistematica degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, mettendo gravemente a rischio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media. La Commissione conclude l'indagine entro 6 mesi. Qualora le conclusioni dell'indagine mostrino che una concentrazione nel mercato dei media ha violato sistematicamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e sussista il rischio evidente di mettere gravemente a repentaglio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato ai sensi dell'articolo 22 quater per imporre alle imprese facenti parte della concentrazione nel mercato dei media eventuali rimedi comportamentali o strutturali che siano proporzionati e necessari a garantire l'effettiva conformità con il presente regolamento e la protezione della libertà, del pluralismo e dell'indipendenza dei media.
	2. Il rimedio imposto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'indipendenza,

la pluralità e la libertà dei media interessate dalla non conformità sistematica, il divieto, per un periodo limitato, per le imprese che fanno parte della concentrazione nel mercato dei media oggetto di indagine, di restare o entrare in un'ulteriore concentrazione nel mercato dei media quale definita all'articolo 2, paragrafo 13, del presente regolamento.

3. Si ritiene che una concentrazione del mercato dei media abbia violato sistematicamente gli obblighi di cui al presente regolamento, se i pareri sulle concentrazioni emessi dal comitato a norma dell'articolo 22 del presente regolamento concludono che esiste un rischio potenziale per l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media; il comitato formula quindi una raccomandazione alla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, del presente regolamento, in cui la invita ad avviare un'indagine al fine di stabilire se la concentrazione del mercato dei media in questione rappresenti un grave rischio per l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media. Ai fini della sua indagine, la Commissione tiene conto delle procedure avviate a norma dell'articolo 7 TUE.

4. La Commissione comunica le proprie constatazioni agli Stati membri e alle imprese interessate entro sei mesi dalla data di adozione della valutazione pubblicata dal comitato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, del presente regolamento. La Commissione spiega nelle sue constatazioni se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene necessari e proporzionati. Le constatazioni della Commissione sono rese pubbliche e messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Nel corso dell'indagine relativa a una concentrazione nel mercato dei media, la

Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

6. Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte della concentrazione nel mercato dei media dei suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di un'indagine relativa a una concentrazione nel mercato dei media, rileva che non sono efficaci.

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 ter
	Non conformità
	1. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 22 quater, in cui formula le proprie constatazioni sulla non conformità ("decisione sulla non conformità") laddove rilevi che una concentrazione nel mercato è stata sistematicamente non conforme al presente regolamento, mettendo gravemente a rischio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media.
	2. La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa alla non conformità entro 12 mesi dall'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 22 bis.
	3. Prima di adottare la decisione relativa alla non conformità, la Commissione

comunica alle imprese interessate le proprie constatazioni. In tali constatazioni, la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dalle imprese interessate al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni.

4. Qualora intenda adottare una decisione relativa alla non conformità, la Commissione può consultare i portatori di interessi pertinenti.

5. Nella decisione relativa alla non conformità la Commissione ingiunge alle imprese interessate di porre fine alla non conformità entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6. Le imprese interessate forniscono alla Commissione la descrizione delle misure che hanno adottato per garantire l'osservanza della decisione relativa alla non conformità.

7. Se decide di non adottare una decisione relativa alla non conformità, la Commissione chiude i procedimenti.

8. Le decisioni sulla non conformità pronunciate dalla Commissione sono rese disponibili al pubblico.

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 quater
	Atti delegati
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 22 bis e 22 ter è conferito alla Commissione per un periodo

indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui agli articoli 22 bis e 22 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.	1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione***, comparabilità*** e verificabilità.

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.	2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese ***nel significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943***, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a	3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a

fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.	fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano***, la società civile*** e a qualsiasi altra parte interessata***, con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione***, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti. ***Tali codici dovrebbero prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti del conseguimento di tali obiettivi. I codici di condotta dovrebbero prevedere l'effettiva attuazione, anche attraverso sanzioni proporzionate, se del caso.*** ***Nell'elaborazione dei codici di condotta si dovrebbe prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.***

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.	5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience***, i fornitori di servizi di media, le organizzazioni della società civile*** e altre parti interessate.

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allocazione della pubblicità statale	Allocazione ***e trasparenza*** della pubblicità statale ***e altri sostegni finanziari statali***

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.	1. I fondi pubblici***, inclusi i fondi dell'Unione europea, i fondi nazionali o locali*** o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media***, compresi le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi,*** a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. ***Tali fondi concessi da qualsiasi autorità pubblica a un singolo fornitore di servizi di media, compresi una piattaforma online o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, non superano il 15 % del bilancio totale stanziato da detta autorità pubblica alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano nel corrispondente mercato europeo, nazionale o locale.*** Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici ***e di pubblicità politica***.

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità pubbliche, ***compresi i***	2. Le autorità pubbliche ***competenti***,

governi nazionali, ***federali*** o ***regionali***, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale ***o*** regionale***,*** o ***le amministrazioni locali di enti territoriali con più*** di ***1 milione di abitanti***, ***pubblicano*** informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:	***anche a livello unionale***, ***nazionale, federale, regionale*** o ***locale***, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale***,*** regionale o ***locale, pubblicano, con mezzi elettronici e*** di ***facile utilizzo***, informazioni accurate, complete, comprensibili, ***e in un formato leggibile meccanicamente,*** dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie ***e altro sostegno finanziario, anche da fondi dell'Unione europea,*** da loro allocate a fornitori di servizi di media ***e a fornitori online di piattaforme online***, che includono almeno i seguenti dettagli:

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari;	(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media ***o dei fornitori di piattaforme online*** da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari ***o cui è stato dato un vantaggio***;

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'importo totale ***annuale*** speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media.	(b) l'importo totale ***annuo*** speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media ***o fornitori di piattaforme online e il rapporto tra i fondi allocati ai singoli fornitori di servizi di media sul bilancio totale allocato alla totalità dei fornitori di servizi di media al corrispondente livello europeo, nazionale o locale***.

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale ***sui mercati dei*** media. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.	3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale ***e di altro sostegno finanziario statale a fornitori di servizi di*** media ***e a fornitori di piattaforme online***. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale ***e su altro sostegno finanziario*** rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il comitato, di propria iniziativa o a seguito di contributi della società civile, organizzazioni giornalistiche o altre parti interessate, può decidere di valutare l'allocazione dei finanziamenti dell'Unione europea da parte dei governi nazionali e di formulare un parere sulla domanda e sulla conformità al paragrafo 1.

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sottopongono i dati forniti dalle autorità pubbliche a norma del paragrafo 2 a cadenza semestrale al comitato europeo per i servizi di media ai fini dell'istituzione della banca dati europea del sostegno finanziario statale.

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. L'allocazione di risorse pubbliche a fornitori di servizi di media allo scopo di trasmettere messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche è soggetta alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, dopo sei mesi dall'adozione di tali misure di emergenza. Tali allocazioni sono sempre soggette alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Gli Stati membri pubblicano annualmente i dettagli di tutti i contratti tra enti statali o imprese statali e fornitori di servizi di media o altre entità appartenenti allo stesso gruppo di imprese e i loro titolari effettivi. Tale relazione dovrebbe essere pubblicata insieme alle relazioni annuali delle autorità nazionali di regolamentazione sulla pubblicità statale e gli altri sostegni finanziari.

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'allocazione di ***risorse pubbliche*** a fornitori di servizi di media allo scopo di acquistare da essi beni o servizi diversi dalla pubblicità statale soggiace alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.	4. L'allocazione di ***pubblicità statale o altro sostegno finanziario*** a fornitori di servizi di media ***e fornitori di piattaforme online*** allo scopo di acquistare da essi beni o servizi diversi dalla pubblicità statale soggiace alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel suo esercizio di monitoraggio, la Commissione tiene in considerazione le relazioni, le valutazioni e le raccomandazioni del comitato, l'apporto della società civile, i risultati degli strumenti per il monitoraggio del pluralismo dei media e le conclusioni delle relazioni sullo Stato di diritto.

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'esercizio di monitoraggio prevede:	3. L'esercizio di monitoraggio prevede***, in particolare***:

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una panoramica dettagliata dell'allocazione della pubblicità statale e del sostegno finanziario statale a fornitori di servizi di media e a fornitori di piattaforme online, inclusi finanziamenti dell'Unione europea.

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) una valutazione delle norme e delle pratiche nell'allocazione delle sovvenzioni pubbliche ai servizi di media;

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) una valutazione dettagliata delle decisioni adottate dagli organismi di regolamentazione dei media per comprendere se il processo decisionale indipendente sia stato messo a repentaglio e dell'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali;

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***quattro*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni ***quattro*** anni, la Commissione valuta ***il*** presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.	1. Entro il [***due*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione valuta ***l'attuazione del*** presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE
Riferimenti	COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 17.10.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 17.10.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	16.3.2023
Relatrice per parere: Nomina	Ramona Strugariu 22.3.2023
Esame in commissione	26.4.2023
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 38 –: 10 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Matjaž Nemec, Jan-Christoph Oetjen, Kostas Papadakis, Cristian Terheş, Miguel Urbán Crespo
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Robert Biedroń, Eric Minardi, Jan Olbrycht, Christian Sagartz

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Lukas Mandl, Jan Olbrycht, Emil Radev, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Matjaž Nemec, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
Verts/ALE	Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik

10	-
ECR	Patryk Jaki, Cristian Terheş
ID	Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Eric Minardi, Annalisa Tardino
NI	Kostas Papadakis
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

1	0
PPE	Nadine Morano

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti